



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 655

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 luglio 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria *Pag.* 9

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44) *Pag.* 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 12

Plenaria (1^a pomeridiana) » 12

Comitato ristretto (Riunione n. 4) » 39

Plenaria (2^a pomeridiana) » 42

2^a - Giustizia:

Plenaria » 46

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	54
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	54
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	55
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	61
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	73
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	88
<i>Plenaria</i>	»	89
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 277) (1^a pomeridiana)</i>	»	107
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	107
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 278) (2^a pomeridiana)</i>	»	119
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i>	»	120
<i>Plenaria</i>	»	120
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	122
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	129
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	142
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	146
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198)</i>	»	150
<i>Plenaria</i>	»	150
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	153

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 655^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 luglio 2012.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 157**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria (1ª pomeridiana) *Pag.* 159*Plenaria (2ª pomeridiana)* » 160

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

X Comitato (Riunione n. 15) » 167*XI Comitato (Riunione n. 28)* » 167

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 168*Ufficio di Presidenza* » 169**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria *Pag.* 170

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria » 172

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Giunta procede alla votazione per l'elezione di un segretario.
Risulta eletto il senatore Sarro.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 luglio e proseguito nella seduta del 17 luglio 2012.

La relatrice, senatrice LEDDI (*PD*), illustra il contenuto della domanda di autorizzazione in titolo ricordando i termini essenziali del procedimento penale cui si riferisce e precisando che essa riguarda diciassette conversazioni telefoniche registrate tra il 13 febbraio e il 30 settembre 2009.

Nell'ordinanza del Gip competente viene rilevato che tali conversazioni «risultano effettivamente necessarie ai fini del decidere». Quanto alla natura «casuale» delle intercettazioni, nella medesima ordinanza si af-

ferma che esse sono state disposte su utenze non intestate, né in uso dei parlamentari e che non vi è alcun elemento che configuri una direzione dell'atto di indagine verso gli stessi parlamentari. Si precisa, infine, che la «concreta emersione degli indizi di reità» a loro carico «non coincide con il momento in cui vengono captate le conversazioni».

Si riserva di formulare la propria proposta di relazione nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP)
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 dicembre 2010 e proseguito nelle sedute del 7, del 13 e del 27 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), dopo aver ripercorso il complesso *iter* della domanda di autorizzazione in titolo, sottolinea che l'esame parlamentare deve concentrarsi sul carattere delle intercettazioni per valutare se la richiesta di autorizzazione *ex post* sia corretta. Sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la mancata richiesta di autorizzazione *ex ante* si può giustificare solo nel caso di intercettazioni indirette con carattere di «casualità». Altrimenti, la richiesta avanzata successivamente non è in grado di sanare la violazione delle prerogative parlamentari cui si è dato luogo. L'esame della Giunta deve quindi escludere che si sia voluto procedere ad un aggiramento delle disposizioni legislative attraverso l'intercettazione di un'utenza «vicina» al parlamentare sapendo che in tal modo sarebbe stato possibile ascoltare le comunicazioni telefoniche dello stesso parlamentare.

Nel caso di specie, non sembra che ciò sia avvenuto. È vero che l'utenza che ha interessato la gran parte delle conversazioni da utilizzare è riconducibile al consuocero dell'onorevole Mastella, ma è altrettanto vero che le telefonate si sono svolte in un arco di tempo molto circoscritto e che non vi era in quel momento alcun intento di indagine nei confronti dell'onorevole Mastella. Non vi sono elementi, quindi, per affermare che l'ascolto di tali conversazioni telefoniche fosse in effetti finalizzato ad intercettare l'onorevole Mastella. La richiesta successiva di autorizzare l'utilizzazione nel processo rivolta al Senato appare quindi legittima.

Analogamente, si deve escludere la violazione delle norme per le altre intercettazioni.

Per questi motivi, propone che la Giunta formuli il proprio avviso favorevole sulla richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria e riferisca in tal senso all'Assemblea.

Il senatore SARRO (*PdL*), dopo aver ricordato la giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea in materia di intercettazioni telefoniche indirette di parlamentari, esprime l'avviso che, nel caso di specie, si debba escludere la occasionalità delle captazioni. Si tratta, infatti, di intercettazioni sulle stesse utenze, di cui una riconducibile al consucero dell'*ex* ministro. Dichiarò, pertanto, la propria contrarietà alla proposta formulata dal relatore.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha regolato il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato, sia difficile non convergere sulla proposta formulata dal relatore. Dopo aver osservato che le intercettazioni sull'utenza del consucero dell'*ex* ministro sono avvenute in un lasso di tempo circoscritto, dichiara che voterà a favore della proposta di riferire in Assemblea in senso favorevole all'accoglimento della richiesta dell'autorità giudiziaria.

Si passa quindi alla votazione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mastella.

La Giunta non accoglie tale proposta e conseguentemente propone di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mastella, incaricando il senatore Sarro di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 20) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De Gregorio nell'ambito del procedimento penale n. 37651/RG NR, n. 7158/12 RG GIP pendente nei suoi confronti

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SANNA (*PD*), informa che in data 20 luglio 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione in titolo.

La richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo presentata dal GIP di Napoli in accoglimento della proposta del PM è connessa al procedimento penale per il quale l'autorità giudiziaria aveva disposto l'adozione di misure cautelari personali nei

confronti del senatore De Gregorio, misure non autorizzate dal Senato lo scorso 6 giugno.

Il sequestro si ricollega in particolare al capo di imputazione concernente la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis*), non essendo applicabile la confisca per equivalente del profitto del reato agli altri capi di imputazione di cui allo stesso procedimento penale.

Il GIP chiarisce che per il senatore De Gregorio i gravi indizi di colpevolezza sussistono limitatamente al periodo 2005-2007 e che, in considerazione degli effetti della prescrizione per i reati commessi prima del 2006, il profitto del reato è quantificato nella cifra di euro 7.619.542,65.

Dopo aver precisato che il sequestro finalizzato alla confisca può riguardare anche beni che non abbiano diretto collegamento con la commissione del reato, il GIP elenca le partecipazioni societarie, le disponibilità finanziarie sui conti correnti e le proprietà immobiliari riconducibili al senatore De Gregorio e alla moglie.

Per ciò che concerne gli immobili, l'autorità giudiziaria ha ritenuto necessario richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, in quanto il procedimento può determinare una «lesione della inviolabilità del domicilio».

Il relatore conclude proponendo di procedere alla richiesta di audizione del senatore De Gregorio al fine di ottenere chiarimenti sulla sua situazione domiciliare. Ciò consentirà alla Giunta di valutare l'ipotesi di concedere l'autorizzazione al sequestro escludendo che si possano determinare violazioni del domicilio del parlamentare.

Il senatore SARO (*PdL*) concorda sull'opportunità di procedere all'audizione del senatore De Gregorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI

Intervengono il ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica e satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Siria nel quadro regionale**

Il presidente DINI introduce brevemente l'audizione.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni l'onorevole Margherita BONIVER (*PdL*), il senatore TONINI (*PD*), l'onorevole ADORNATO (*UdCpTP*), il senatore PEDICA (*IdV*), l'onorevole Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*), il senatore MANTICA (*PdL*), l'onorevole MECCACCI (*PD*), il senatore MARCENARO (*PD*), gli onorevoli PIANETTA (*PdL*) e TEMPESTINI (*PD*) e il presidente DINI (*PdL*).

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 25 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

Orario: dalle ore 18,30 alle ore 21

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA; DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA; DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI E DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI MISURE DI PREVENZIONE DEI TRIBUNALI DI MILANO E REGGIO CALABRIA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 483

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

212^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

418^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(272) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e **petizione n. 313** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARBOLINI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Saia, illustra gli esiti dell'ulteriore confronto condotto dai relatori con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in seno al comitato ristretto e con il rappresentante del Ministero dell'interno, che ha permesso di individuare anche le questioni sulle quali non vi è ancora piena convergenza e che meritano un approfondimento nella sede plenaria. Illustra quindi una proposta di nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato, che recepisce gli emendamenti già accolti nel corso dell'esame e riferiti al precedente testo unificato che era stato assunto a base dell'esame; precisa che gli emendamenti non accolti nell'esame non sono stati riproposti nel nuovo testo unificato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di assumere il nuovo testo unificato proposto dai relatori come base per il seguito dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di giovedì 2 agosto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(758) *SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(Esame e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*) illustra la proposta di distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e di aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando l'opportunità di raccogliere

la volontà espressa mediante *referendum* dai cittadini interessati e sulla quale le due regioni hanno espresso il consenso. In proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, ha chiarito che il distacco e l'aggregazione dei Comuni può essere realizzata con legge ordinaria, anche quando siano coinvolte regioni a statuto speciale.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di giovedì 2 agosto il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1126) SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

– e voto regionale n. 59 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno 2010.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di giovedì 2 agosto il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge n. 4415 d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. – Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. – Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. – Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. – Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice ADAMO (*PD*) auspica che sia fissato il termine per la presentazione di emendamenti, anche se non è ancora conclusa la discussione generale, in modo che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati sia approvato al più presto. Sottolinea il significato del provvedimento: si tratta di disposizioni molto innovative, in attuazione del principio dell'articolo 51 della Costituzione, che promuove le azioni positive per un riequilibrio di genere nelle istituzioni.

Ricorda che la Corte costituzionale, pur mantenendo le riserve sull'eventuale introduzione di strumenti di garanzia per l'esito elettorale, ha ammesso la promozione delle pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive. Plaude, quindi, alla legge approvata dalla Regione Campania che ha introdotto la doppia preferenza facoltativa, nel presupposto che la seconda sia espressa per un candidato di genere diverso dalla prima. Tale sistema, sottoposto allo scrutinio del giudice delle leggi con esito positivo, è riproposto nel disegno di legge n. 3290 per le elezioni comunali: non vi sono più argomenti, dunque, per eccepire sulla compatibilità costituzionale di tale soluzione normativa.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) sottolinea gli aspetti innovativi del disegno di legge n. 3290, già approvato dalla Camera dei deputati: esso è diretto a promuovere la democrazia paritaria, nel senso di favorire una uguale responsabilità e pari opportunità dei generi nel concorso al funzionamento degli istituti democratici. Apprezza soprattutto la scelta di sostituire la parola «promuovere» con l'altra «garantire» nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e accoglie con favore l'introduzione della doppia preferenza nelle elezioni comunali.

Ricorda che la Corte costituzionale ha chiarito come l'articolo 51 della Costituzione dia copertura alla definizione di quote di riserva nella composizione delle liste, ma anche a sistemi come quello della doppia preferenza, che non incidono sulla libertà di voto, in quanto l'opzione è facoltativa, né determinano in sé il risultato elettorale. In proposito, osserva che la preferenza unica non consentirebbe di aumentare il numero di donne presenti nelle istituzioni, che è assai minoritario.

Inoltre, ricorda le recenti sentenze degli organi di giustizia amministrativa, che hanno sancito l'obbligo di un equilibrio di genere nella composizione delle giunte; tale orientamento, a suo avviso, si deve rafforzare con le disposizioni in esame.

Osserva che non si tratta della tutela di una minoranza più debole, bensì dell'esito di un processo di maturazione, in base al quale le donne chiedono di essere presenti in misura adeguata nella vita pubblica. Le rilevazioni statistiche testimoniano della maggiore capacità delle donne in tutti i settori della società: è tempo di offrire loro l'opportunità di dimostrare tali competenze e capacità anche nelle istituzioni, con lo scopo di affermare, insieme a una maggiore giustizia sociale, anche una giustizia di genere, come si addice a un Paese che vuole essere sviluppato e moderno.

Su proposta delle relatrici ALBERTI CASELLATI (*PdL*) e INCO-
STANTE (*PD*), la Commissione conviene quindi di fissare per le ore 18 di giovedì 2 agosto il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3290, adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 16 in seconda seduta pomeridiana, per la discussione congiunta, in sede deliberante, dei disegni di legge n. 3417 (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto) approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, e dei connessi disegni di legge n. 2932 (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica), d'iniziativa del senatore Pardi, e n. 3362 (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto), d'iniziativa del senatore Esposito e di altri senatori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 272, 278, 308, 344, 760, 1039**

**Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza
e la polizia locale**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «sicurezza urbana» il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la con-

vivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per «politiche locali per la sicurezza», le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni;

c) per «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 3.

(Potere di ordinanza del Sindaco)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

L'inottemperanza a quanto disposto da tali provvedimenti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 da applicare ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 4.

(Regolamenti comunali di polizia urbana)

1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto della legislazione statale e regionale i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 2-bis, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

3. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'articolo 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la violazione di obblighi o divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana o assunti con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 dello stesso testo unico, nell'ambito delle politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del medesimo decreto.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Città Metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:

a) promuovono, d'intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 6.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

1. I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane possono stipulare accordi locali con il Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di Polizia e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) collaborazione tra le Forze di polizia e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 2-bis della presente legge;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121 alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.

4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata.

Art. 8.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 9.

(Conferenza regionale)

1. In ogni Regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA
DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 10.

(Funzioni di polizia locale)

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
- e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- l) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
- m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
- r) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.

Art. 11.

(Qualifiche del personale di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti, sottufficiali addetti al controllo (sovrintendenti), ufficiali addetti al coordinamento e controllo (ispettori), ufficiali responsabili di area (commissari) e Comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis) del medesimo codice, come modificato dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4, limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, quando necessario per l'espletamento del servizio, anche fuori da tale ambito;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

4. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della città Metropolitana, la qualità di agente della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

In ogni caso la qualità di agente della pubblica sicurezza non può essere conferita laddove emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale. Di tali elementi viene data comunicazione al Sindaco, o al Presidente della provincia, o al Presidente della Città metropolitana.

5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

7. Il Sindaco o i Presidenti della Provincia o della Città Metropolitana, comunicano tempestivamente al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.

8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le Regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 12.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i Comuni singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale se-

condo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.

5. Qualora l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della polizia locale.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

- a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
- b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
- c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 13.

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle Regioni.

2. I regolamenti degli Enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 14.

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) l'ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), garantiscono la formazione di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 15, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 15.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), le Regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositi servizi di polizia locale.

3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 16.

(Enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane)

1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi ai sensi della presente legge.

2. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 17.

(Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti)

1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dalla Conferenza Uni-

ficata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 18.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità

previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comandante della polizia locale.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di Polizia Stradale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: «la rilevazione degli incidenti stradali», sono aggiunte le seguenti: «dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter;»;

b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.»;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto. Tale intervento è disposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicato l'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale che ha disposto l'intervento che procede alle conseguenti contestazioni.

3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, o che incidono sulla circolazione nella strada, così come definita dall'articolo 2 comma 1 del codice della strada, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni relative alla circolazione da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.

3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare

le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della Polizia Stradale.

3-sexies. Le persone di cui ai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies*, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* sono interamente a carico dei richiedenti.».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.

(Armamento del personale della polizia locale)

1. Il personale della polizia locale, nell'espletamento del servizio, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Le può in ogni caso portare per esigenze di difesa personale.

2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

- a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;
- c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

Art. 21.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.

2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio.

Art. 22.

(Numero telefonico unico nazionale)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo capoverso, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente periodo devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei Comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle polizie locali.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

ipotesi A:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali.»

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. Dall'attuazione della norma indicata al precedente comma lettera a), non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria del dispositivo, contestualmente alla attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, alle eventuali modificazioni al trattamento economico vigente che saranno stabilite per taluni profili professionali dovrà associarsi la contestuale individuazione e modifica dei criteri e parametri pre-

visti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo comparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa.

ipotesi B:

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto della specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività dalle stesse svolte, nell'ambito del comparto di riferimento sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. A dette sezioni sono destinate risorse finanziarie proprie. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano all'interno delle sezioni. Al personale di polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In sede di contratto collettivo nazionale sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale uniformità di trattamento. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale, si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

Art. 24. (IPOTESI A)

(Norme previdenziali e assicurative)

1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, al-

trèsì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere delle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 447 de 1997, dal limite minimo.

Art. 24. (IPOTESI B)

(Norme di tutela e assicurative)

1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 25.

(Accesso della polizia locale dei comuni e delle province e provinciale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno e alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione Civile)

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale»;

b) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «polizia municipale» sono inserite le seguenti: «e provinciale»;

2) le parole: «operanti presso il», sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel».

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia provinciale ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'UPI e l'Automobile Club d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.

2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.

4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e al controllo è attribuita alle figure inquadrare nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65.

6. I Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

7. Le qualifiche di cui all'art 9, comma 3, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai Corpi di polizia locale, con quello di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza del territorio, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alla polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche locali per la sicurezza può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una in-

dennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla presente legge. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.

9. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché al personale che riveste la qualifica di Operatore di Polizia Locale».

Art. 27.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle forze armate e di polizia» sono aggiunte le parole: «dello Stato e della polizia locale».

4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico» sono inserite le seguenti: «e all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni».

5. All'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: «nella Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «nella Polizia locale,».

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e dal Comandante della polizia locale del Comune capoluogo».

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 2 e connessi**

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

Relatori: BIANCO (PD) e MALAN (PdL)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) *PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) MUSSO. – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – *Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) SANNA ed altri. – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) BIANCO. – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. – *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) BELISARIO ed altri. – *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) PETERLINI. – *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) DEL PENNINO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) DEL PENNINO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) CECCANTI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei depu-*

tati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259 e 1320 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Plenaria

419^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Gennaro.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati

(2932) PARDI. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica*

(3362) ESPOSITO ed altri. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 3417, approvato con voto unanime dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa. Esso origina dall'iniziativa di deputati componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e apporta correzioni alla disciplina dei servizi di informazione, alla luce dell'esperienza applicativa della riforma del 2007, che ha interamente sostituito la legge precedente (n. 801 del 1977) sui servizi di sicurezza e segreto di Stato.

Fa presente che si connettono all'esame altri due disegni presentati in Senato uno dei quali (n. 3362) come quello della Camera, d'iniziativa dei senatori membri del suddetto Comitato, l'altro (n. 2932) d'iniziativa del senatore Pardi.

Ricorda che il disegno di legge n. 3417, presentato alla Camera, è stato modificato con alcuni interventi che non hanno alterato l'impianto originario. Le integrazioni sono volte a rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare sotto il profilo della sicurezza informatica nazionale; affidare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi comuni alle due agenzie (AISE e AISI); modificare la disciplina sul segreto; infine accentrare in capo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma la competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (tale competenza ora è in capo al Procuratore generale del distretto interessato). In particolare, l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il compito di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare le attività di informazione per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. In proposito, cita le ultime relazioni del Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza, la Relazione del COPASIR e le mozioni sulla sicurezza da minaccia cibernetica approvate dal Senato il 23 maggio 2012.

Sottolinea quindi che, ai sensi dell'articolo 2, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio di delegare l'esercizio delle funzioni non esclusive, l'Autorità di governo, se nominata, non potrà svolgere altri compiti oltre quelli in materia di *intelligence*. Viene in tal modo ripristinata la disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 124 del 2007, abrogata nel 2008. L'articolo 3 affida al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza i seguenti nuovi compiti: coordinamento delle attività di ricerca informativa, volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale; predisposizione di un piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo (si tratta di un organo istituito presso il DIS, con il compito di esercitare il controllo su AISE e AISI), da approvare previo parere del COPASIR; gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due Agenzie, analogamente a quanto avviene per la gestione del personale.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, in base al quale i documenti che attestano identità di copertura, compresi quelli rilasciati dalle forze di polizia, non conferiscono le qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il successivo articolo 5 stabilisce che modifica al COPASIR spetta il compito di vigilare affinché le funzioni degli organismi di informazione per la sicurezza non siano svolte da alcun altro ente, organismo o ufficio e di verificare che gli organismi pubblici non appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza operino nel rispetto della legge n. 124, nell'esercizio delle attività di informazione previste. Obiettivo centrale della norma è di ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica del rispetto dei limiti previsti per le attività poste in

essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazioni per la sicurezza, affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di *intelligence*.

L'articolo 6 modifica l'articolo 31, comma 9, della legge 124, in base al quale il Governo non può opporre al COPASIR il segreto di Stato quando quest'ultimo delibera all'unanimità lo svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali. La proposta in esame abbassa a due terzi il *quorum* della maggioranza richiesta.

Dà conto quindi dell'articolo 7, a norma del quale il COPASIR rende un parere sulle delibere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e i relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano ispettivo annuale. Il successivo articolo 8 stabilisce che il Comitato, qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza di condotte di appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione, può richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne. In tal caso, deve essere trasmesso al Comitato il testo integrale della relazione conclusiva. Attualmente, in tali casi, è previsto solo che il COPASIR ha l'obbligo di informazione al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere.

Si sofferma poi sull'articolo 9, diretto a prevedere che alla relazione annualmente trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e alla protezione cibernetica e sicurezza informatica.

Gli articoli 10 e 11 prevedono che, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del COPASIR, esponga al Comitato parlamentare, in seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame sul merito della conferma dell'opposizione del segreto. La proposta si muove nella logica di considerare il segreto di Stato uno strumento assolutamente eccezionale, da utilizzare solo in casi straordinari in cui sia a rischio la sicurezza nazionale, nel presupposto di ritenere indispensabile che in tali circostanze vi sia una condivisione delle valutazioni alla base della decisione, in modo che, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra Governo e Parlamento, possa esercitarsi con efficacia il controllo parlamentare.

Dà conto dell'articolo 12, recante alcune misure urgenti per il potenziamento dell'attività di *intelligence* contro il terrorismo internazionale. Il vigente articolo 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dell'AISE e dell'AISI a richiedere al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) l'autorizzazione a effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

La modifica introdotta accentra nel Procuratore presso la Corte di appello di Roma le competenze in merito all'indicata autorizzazione.

Commenta quindi il disegno di legge d'iniziativa del senatore Esposito e di altri senatori (A.S. 3362), di contenuto identico al disegno di legge n. 3417, mentre l'A.S. n. 2932, del senatore Pardi, modifica altre disposizioni della legge n. 124 del 2007. In particolare, con l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 5 della legge vigente, si intende precisare e rafforzare il rapporto tra COPASIR e Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto all'articolo 3, il testo è volto a limitare il rischio di lacune nel sistema di controllo parlamentare e di coordinamento interno al sistema di *intelligence*. Infine, con l'articolo 4 si interviene nella normativa che disciplina l'accesso agli atti.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, esprime l'auspicio che il disegno di legge, approvato con voto unanime dalla Camera dei deputati e assegnato in sede deliberante, sia approvato definitivamente nelle sedute della prossima settimana.

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, si esprime con lo stesso auspicio.

Il senatore PARDI (IdV) chiede al relatore cosa debba intendersi per infrastrutture immateriali, citate nell'articolo 1 del disegno di legge n. 3417.

Inoltre, ricorda la proposta, avanzata dai deputati del Gruppo dell'Italia dei Valori, di sopprimere l'articolo 12 di quel disegno di legge. Sulle restanti parti del disegno di legge, conferma il consenso del suo Gruppo.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, precisa che per infrastrutture immateriali devono intendersi i programmi informatici di gestione delle reti di comunicazioni.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea il significato innovativo del disegno di legge per il sistema dei servizi di informazione per la sicurezza, in una contingenza particolarmente critica per le minacce provenienti dal terrorismo internazionale.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di venerdì 27 luglio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3417, assunto quale base per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**334^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

indi del Vice Presidente
MARITATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (n. 494)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **MARITATI (PD)**, pur condividendo pienamente le finalità e l'importanza dell'intervento riformatore volto alla ridefinizione della geografia giudiziaria, ritiene necessario, in ragione della condivisa constatazione circa la parziale attuazione di quei criteri di delega che impongono di considerare ai fini dell'individuazione delle sedi da mantenere o da sopprimere anche della specificità dei territori, delle eventuali difficoltà infrastrutturali o orografiche-insulari, nonché della incidenza della criminalità organizzata, che la Commissione, in sede di espressione del prescritto parere, fornisca al Governo puntuali e concrete indicazioni correttive.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** condivide l'opinione per la quale l'esprimendo parere della Commissione possa sostanzarsi an-

che nella indicazione di modifiche allo schema in esame tali da sostanzarsi nella puntuale e nominativa designazione di sedi da accorpate, mantenere o sopprimere. In merito alla richiesta di parere rivolta ai consigli giudiziari osserva come ad essi non possa che attribuirsi un ruolo conoscitivo che non deve in alcun modo inficiare la decisione finale che la Commissione si appresta a prendere in sede di espressione del prescritto parere. Al riguardo segnala come nel parere reso dal consiglio giudiziario di Perugia si forniscano indicazioni, ispirate a miopi logiche «capoluogo-centriche», circa una diversa rimodulazione dell'assetto geografico contraddittorie sul piano motivazionale. Si suggerisce infatti l'accorpamento della sezione distaccata di Todi a Perugia, pur contestualmente riconoscendosi l'ineridoneità della sede accorpante.

Il senatore ANDRIA (*PD*) osserva come l'ipotesi, emersa nel dibattito, che la Commissione renda al Governo un parere recante puntuali suggerimenti ed indicazioni, lo induca a mettere in evidenza alcune delle criticità legate all'impatto dello schema in titolo sul territorio della provincia di Salerno. Si sofferma in primo luogo sulla scelta di procedere alla soppressione della sezione distaccata di Eboli, scelta questa, irragionevole e non rispondente ad alcun principio di efficienza, nonché in metta contrapposizione con quanto previsto dall'articolo 2, lettera d) della legge delega, la quale non prevede l'obbligatoria soppressione di tutte le sezioni distaccate, indicando, invece, i criteri per l'individuazione di quelle da mantenere. Alla luce dei criteri prescritti dal legislatore delegante, la sezione distaccata di Eboli non potrebbe essere soppressa, in quanto si tratta di una delle sezioni più grandi dell'intero territorio nazionale; essa, infatti, comprende 34 Comuni, ha un bacino di utenza pari ad oltre 200.000 abitanti è gravata da carichi di lavoro sia civili che penali notevoli. Inoltre essa insiste su un territorio nel quale sono indubbiamente fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Segnala indi le preoccupanti conseguenze derivanti dalla soppressione del tribunale di Sala Consilina (Salerno) e dal suo accorpamento con il tribunale di Lagonegro (Potenza). Al riguardo rileva come tale scelta contrasti con l'applicazione di quei criteri oggettivi ed omogenei indicati e tipizzati dal legislatore, nelle legge-delega. Risulterebbero, in particolare, violati i criteri e principi direttivi specificati nelle lettera b) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011.

Occorre infatti considerare parametri obiettivi, quali il numero di abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze degli attuali Uffici giudiziari. La lettura di questi criteri evidenzia come il tribunale di Sala Consilina – che serve le popolazioni del Vallo di Diano, del Tanagro e del Bussento – versi in una situazione più rilevante e consistente rispetto a quella del tribunale di Lagonegro. Evidenzia poi che al tribunale di Sala Consilina sono addetti 11 Magistrati, mentre a Lagonegro ne sono assegnati 8. Alla luce dei dati ISTAT 2011, la popolazione residente nel circondario di Sala Consilina è 89.648 unità, a fronte delle 79.374 nel circondario di Lagonegro. I carichi di lavoro medio ammontano, per il tribunale

di Sala Consilina a 11.830 affari a cui vanno aggiunti 1300 affari per la sede distaccata di Sapri, per un totale di più di 13.000 affari. L'indice delle soppravvenienze medie, nel periodo 2006-2010, è pari per il tribunale di Sala Consilina a 4.147, mentre nel caso del tribunale di Lagonegro si ferma a 3.751. Fa presente inoltre come già 6 Comuni salernitani, attualmente ricadenti nella competenza territoriale del tribunale di Salerno, abbiano manifestato la volontà, con atti deliberativi formali, di essere ricompresi in quella del tribunale di Sala Consilina: Buccino, Sicignano degli Alburni, Romagnano al Monte, Ottati, Bellosguardo, Postiglione per complessivi 13.019 abitanti.

Già ad oggi, quindi, il tribunale di Sala Consilina serve un bacino superiore ai 100.000 abitanti, destinato a crescere ulteriormente.

Il tribunale di Sala Consilina, proprio nel rispetto della complessa e articolata situazione geografica della provincia di Salerno, è naturalmente preposto ad assicurare il riequilibrio fra gli uffici giudiziari ed, in particolare, l'indispensabile e auspicabile alleggerimento del carico e del volume di affari e di contenzioso, oggi pesantissimo di competenza del tribunale di Salerno.

Questo riequilibrio delle attuali competenze dei diversi uffici giudiziari è ancor più necessario in provincia di Salerno, nella quale insiste una popolazione di ben 1.109.705 abitanti, secondo i dati ISTAT all'1 gennaio 2011: una popolazione così consistente da richiedere la conservazione degli attuali 4 tribunali salernitani, fra i quali quello di Sala Consilina. Rileva infine come l'assurdità della decisione del Governo di sopprimere tale tribunale sia ulteriormente avvalorata da una missiva ministeriale, di poco antecedente la prima deliberazione in consiglio dei ministri dello schema in esame, con la quale si sancisce l'avvio presso il tribunale di Sala Consilina del cd processo civile telematico.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'osservare come sul bilancio del comparto giustizia incidano significativamente i costi per la traduzione dei detenuti, invita il Governo in sede di definitiva adozione dello schema di decreto in titolo a valutare l'opportunità di non procedere alla soppressione di tutte quelle sedi di tribunale nel cui circondario sussistano strutture carcerarie. In caso contrario infatti i risparmi derivanti dall'eventuale soppressione dell'ufficio finirebbero per essere vanificati dall'aumento dei costi in primo luogo per il personale penitenziario per la traduzione dei reclusi. Tale esigenza è poi ancor più evidente nelle realtà nelle quali, come nel caso del tribunale di Castrovillari, il palazzo di giustizia risulta anche fisicamente collegato alla struttura carceraria.

Il senatore CHIURAZZI (*PD*) rileva preliminarmente come le considerazioni che si appresta a svolgere con riguardo allo schema in esame siano anche il frutto dei rilievi emersi nel corso del ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione per l'istruttoria. Nel merito rileva criticamente il mancato puntuale rispetto di tutti i criteri di delega che ha spinto il governo a prospettare una drastica revisione della geografia giu-

diziaria ben più incisiva e penalizzante delle riforme che hanno interessato gli altri comparti della pubblica amministrazione. È unanime opinione che con i provvedimenti di revisione della geografia giudiziaria si finisca per svilire il ruolo della giustizia di prossimità privilegiando il centralismo urbano.

Si augura che anche alla luce del parere che la Commissione si appresta a rendere l'Esecutivo riveda significativamente l'emanando decreto, osservando che limitati correttivi, in merito ai quali sembra acquisita la disponibilità del Governo, non consentirebbero di ovviare alle molte criticità emerse anche nella discussione.

Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di delega ritiene che il nuovo complessivo assetto della geografia giudiziaria non tenga conto delle oggettive condizioni territoriali e delle specificità del bacino di utenza con particolare riguardo all'impatto della criminalità organizzata, nonché delle eventuali difficoltà connesse all'aspetto orografico o alla insularità e alla presenza o meno di idonei collegamenti infrastrutturali – come nel caso della regione Basilicata – determinando così evidenti disomogeneità a livello nazionale in termini di garanzia dell'amministrazione della giurisdizione. Ritiene infine che nella valutazione circa le sedi da sopprimere o da mantenere non si possa non tenere conto anche della idoneità delle strutture, in particolare risulta incomprensibile oltre che antieconomica la decisione di accorpate uffici per i quali sono stati realizzati ingenti investimenti infrastrutturali come nel caso della sezione di Pisticci.

Il presidente MARITATI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E GIUSTIZIA

Il senatore CASSON (PD), nel prendere atto del dibattito svoltosi nel corso della seduta pomeridiana di ieri in Commissione affari costituzionali, insiste affinché le Commissioni riunite siano convocate quanto prima per l'esame dei disegni di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e di destinazione in servizio dei magistrati cessati da cariche elettive e di governo, nonché dei provvedimenti in materia di contrasto della corruzione. Rileva peraltro criticamente che la decisione di rinviare la seduta delle Commissioni riunite già convenuta in sede di Uffici di Presidenza per questo pomeriggio, sulla base di una richiesta per la quale non è stato acquisito l'assenso unanime di tutti i Capigruppo.

Il presidente BERSELLI osserva che la richiesta di rinvio della seduta delle Commissioni riunite avanzata dalla senatrice Della Monica aveva ottenuto, per le vie brevi, il sostegno di tutti i rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni ad eccezione di quello del Capogruppo del Partito Democratico in Commissione affari costituzionali. Alla luce

dei rilievi formulati comunica che con il presidente Vizzini si è convenuto di convocare nuovamente le Commissioni riunite 1^a e 2^a per domani, 26 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**194^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DINI riepiloga i contenuti del testo unificato redatto dal Comitato ristretto. Esso persegue l'obiettivo di conseguire una cooperazione allo sviluppo di maggiore efficacia pur con le limitate risorse finanziarie disponibili. Si muove in tal senso la proposta istituzione di un Fondo unico per la cooperazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia per la cooperazione avrà compiti operativi, ma non dovrà disporre di sedi permanenti all'estero.

Il senatore LIVI BACCI (PD) chiede ulteriori ragguagli sulla struttura del Fondo unico per la cooperazione.

Il relatore MANTICA (PdL) specifica che ai sensi dell'articolo 16 del testo unificato dovrebbero confluire nel Fondo unico tutte le risorse eco-

nomiche del bilancio dello Stato per le attività riferibili all'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché eventuali liberalità e legati. Anche i contributi obbligatori dovrebbero essere inseriti nel Fondo unico, pur trattandosi di spese non rimodulabili.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si riserva di svolgere considerazioni di dettaglio successivamente alla partecipazione ai lavori della Commissione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Dichiarava tuttavia da subito di apprezzare l'architettura del testo unificato. In particolare, l'individuazione di un Fondo per la cooperazione allo sviluppo in cui confluiscono unitariamente le risorse di diversa attribuzione appare idonea a rendere l'utilizzo maggiormente organico. Ai sensi dell'articolo 13, il Ministro per gli Affari esteri diviene anche Ministro della cooperazione internazionale. Occorre tuttavia considerare come nell'attuale legislatura si è fatta una scelta precisa con la creazione di una figura ministeriale competente in materia. Il testo in esame potrebbe comunque rappresentare in prospettiva un buon punto di equilibrio tra le competenze dei soggetti a vario titolo interessati dalle politiche di cooperazione.

Il relatore MANTICA (*PdL*) richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, che chiarisce la responsabilità del Ministro degli Affari esteri nella gestione delle relazioni con l'Unione europea e nella gestione degli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. I fondi gestiti dall'Unione europea, infatti, sono di grande consistenza e occorre prestare la massima cura affinché l'Italia possa esprimere la propria voce nella gestione degli stessi.

Il sottosegretario Marta DASSÙ prende atto della sollecitazione del relatore Mantica e ribadisce l'importanza per l'Italia delle politiche di cooperazione allo sviluppo tanto in senso bilaterale, quanto multilaterale e nella partecipazione ai programmi dell'Unione europea. Relativamente all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, fa presente come la stessa dovrebbe avere comunque una struttura molto agile che ne consenta la massima efficacia operativa, da inserire comunque nell'ambito del Ministero degli esteri.

Il presidente DINI rileva a sua volta come l'esperienza applicativa della legge n. 49 del 1987 attualmente in vigore abbia evidenziato la necessità di individuare nuovi soggetti nella gestione delle concrete operazioni di aiuto pubblico allo sviluppo.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i RELATORI, il senatore BETTAMIO (*PdL*), per segnalare l'opportunità che il Governo formuli puntuali proposte emendative, nonché la senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), la quale si riserva di intervenire in una prossima seduta in discussione generale per esprimere compiutamente la propria posizione, la Commissione conviene quindi di fissare per venerdì 3 agosto

2012, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 luglio scorso).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria

315^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARRARA

La seduta inizia alle ore 10,30.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore TORRI (*LNP*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Sottocommissione per i pareri

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(3234) CURSI e TOMASSINI. – Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicità irreversibili a causa di trasfusioni di san-

gue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione;

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 491): rinvio dell'esame.

Plenaria

316^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-02960, a firma dei senatori Chiurazzi e Scanu, rilevando che l'atto affronta la questione della riduzione, operata dall'amministrazione a procedura concorsuale già avviata, del numero dei posti disponibili per il reclutamento di volontari in ferma quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nell'Aeronautica e nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al concorso bandito con il decreto interdirigenziale n. 306 dell'11 ottobre 2011.

In particolare, il bando aveva inizialmente previsto un totale di 3.714 posti disponibili da suddividere rispettivamente in due immissioni di eguale entità, fatta salva la modifica, intervenuta a dicembre 2011, che aveva elevato di 474 unità i posti per la prima immissione dell'Esercito. Pertanto, il totale dei posti è passato a 4.188, di cui 3.374 nell'Esercito, 314 nella Marina e 500 nell'Aeronautica.

Per effetto della riduzione di 1.653 unità, intervenuta successivamente, i posti sono scesi a 2.535, di cui 2.075 nell'Esercito, 160 nella Marina e 300 nell'Aeronautica. Conseguentemente, ciascuna Forza armata ha adottato scelte differenti in relazione al grado di incidenza della riduzione sui due scaglioni di personale che aveva titolo a partecipare alle fasi di selezione. In particolare, l'Esercito e l'Aeronautica hanno indirizzato il taglio in misura maggiore sulla seconda immissione in quanto la prima era ormai in fase avanzata, mentre la Marina ha suddiviso la riduzione in maniera uniforme tra le due immissioni.

La questione relativa all'intervento in chiave riduttiva delle unità da reclutare nell'ambito del concorso si inquadra poi nel più ampio contesto di perdurante e grave crisi finanziaria che sta interessando il Paese e che impone a tutte le amministrazioni di concorrere concretamente e responsabilmente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica. Infatti, in relazione alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della più ampia rivisitazione della spesa pubblica è stato inevitabile per l'amministrazione intervenire drasticamente, operando un indispensabile ridimensionamento delle spese, anche in relazione all'entità complessiva dei reclutamenti previsti, nel 2012, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

Tale entità, infatti, si è ridotta di 4.000 unità complessive, passando dalle originarie 24.636 a 20.636 unità, e l'intervento ha interessato, in varia misura, il reclutamento del personale dei diversi ruoli, tra cui anche i VFP4. In considerazione del nuovo scenario si è inteso, tra l'altro, guardare anche in prospettiva, nel senso di salvaguardare il più possibile il personale coinvolto immettendo in ferma quadriennale un numero di unità tali da consentire alle stesse adeguate possibilità di transito nei ruoli del servizio permanente al termine della ferma quadriennale.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di ripristinare le precedenti posizioni concorsuali, il rappresentante del Governo osserva che l'ipotesi non appare percorribile. Ciò in considerazione sia dello scenario finanziario di riferimento, che risulta ancora più accentuato dal decreto-legge n. 95 del 2012, che impone una contrazione dell'organico della Difesa non inferiore al 10 per cento, nonché per la disparità che si verrebbe a creare rispetto ai concorsi per il reclutamento di altre tipologie di personale.

Allo stesso modo, non appare praticabile un eventuale scorrimento della graduatoria delle immissioni del prossimo anno. Ciò in quanto, le previsioni di reclutamento per il 2013, pur se ancora in via di definizione, sono improntate ad un'ulteriore contrazione dei volumi complessivi con un numero di posti da destinare al concorso VFP4 ancora più contenuto rispetto alle immissioni finali dell'anno 2012. Conseguentemente, ove si riconoscesse la possibilità di scorrere la graduatoria, l'assegnazione dei nuovi posti, che andrebbe in via quasi esclusiva ai candidati del concorso dell'anno corrente, escluderebbe la possibilità ai giovani che hanno assunto nell'anno corrente la ferma di un anno di concorrere per l'immissione alla successiva ferma quadriennale del 2013. Si sta valutando, tuttavia, l'ipotesi di riconoscere ai candidati giudicati idonei ma non vincitori per la riduzione dei posti operata, punti di merito da far eventualmente valere in occasione delle procedure concorsuali del prossimo anno, ove tale personale decidesse di parteciparvi.

Infine, in relazione al fatto che una consistente aliquota dei VFP4 destinata alle Forze di polizia non potrà trovare collocazione per effetto della riduzione del *turn over* al 20 per cento (contestualmente introdotto dal medesimo decreto-legge n. 95 del 2012), sono in corso approfondimenti per verificare che possibilità vi siano di incrementare, nel periodo 2012-2015,

il *turn over* delle citate Forze di polizia, anche al fine di ricollocare un maggior numero di VFP4.

Conclude sottolineando lo sforzo compiuto dalla Difesa per considerare tutte le opzioni praticabili pur in un contesto connotato da forti riduzioni delle disponibilità finanziarie, invitando a considerare le necessità specifiche dell'Aeronautica militare, da inquadrarsi, peraltro, nell'ambito di una revisione pluriennale. Nel dettaglio, essendoci un immediato bisogno di personale, la Forza armata avrebbe massimizzato le proprie esigenze nella prima immissione.

Il senatore CHIURAZZI (PD), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute, sottolinea in maniera profondamente critica il modo in cui l'Aeronautica militare ha gestito la problematica sottesa al suo atto di sindacato ispettivo. La Forza armata in questione, infatti, a differenza di quanto deciso dalla Marina (che è intervenuta in maniera equa su entrambe le immissioni), e dall'Esercito, avrebbe scaricato tutto il peso dell'intervento riduttivo sulla seconda immissione, dando luogo ad una grave sperequazione.

Peraltro, l'Aeronautica militare avrebbe emesso il proprio provvedimento in anticipo rispetto all'Esercito ed alla Marina: tale dato sembrerebbe pertanto attestare l'esistenza di un buon margine temporale per poter pervenire all'elaborazione di un provvedimento più perequato.

Per quanto attiene, infine, alle altre opzioni di reclutamento prospettate dal sottosegretario, si pone problematicamente sul fondamento giuridico delle stesse.

Conclude osservando che ogni programmazione effettuata dagli Stati maggiori dovrebbe comunque essere realizzata nel pieno rispetto delle normative di settore.

IN SEDE REFERENTE

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(934) TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

– e petizione n. 170 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso.

Il presidente CARRARA rende noto che il senatore Del Vecchio ha comunicato di ritirare la propria firma dall'emendamento 3.1 del senatore Ramponi (*pubblicato in allegato*) e che il senatore Chiti ha comunicato di riformulare l'emendamento 1.10 (Testo 2), riferendolo all'articolo 4 ma lasciandone invariato il contenuto. La nuova proposta è quindi la 4.19 (*pubblicata in allegato*).

Dà quindi conto del parere espresso, nella giornata di ieri, dalla Commissione Affari costituzionali: in particolare, sul testo del disegno di legge n. 3271 il tenore risulta non ostativo, con l'osservazione che il comma 1 dell'articolo 2 indicherebbe procedure troppo generiche di nomina dell'alta dirigenza militare.

Per quanto attiene, invece, agli emendamenti osserva che la predetta Commissione si è espressa sempre in senso non ostativo, ad eccezione di alcune proposte. Nel dettaglio, il tenore è contrario sugli emendamenti 1.2, 1.9 (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 luglio*), e 4.1 (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio*), in quanto i pareri sui decreti legislativi non possono avere carattere vincolante. In relazione, invece, alla proposta 2.11 (*pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio*), l'avviso non ostativo è stato accompagnato dalla segnalazione dell'opportunità di una riformulazione come principio di delega. Relativamente, infine, allo stesso emendamento 4.19 l'orientamento non ostativo è invece accompagnato dalla necessità di riferire la proposta all'articolo 2 e riformularla come criterio di delega.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente CARRARA rende noto, per chi ne volesse prendere visione, che i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina hanno fatto pervenire della documentazione, in ossequio a quanto deliberato dalla Commissione nella seduta del 12 luglio scorso.

Consta quindi che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarando chiusa la predetta fase procedurale, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per martedì 31 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARRARA, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 26 luglio, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3271**Art. 3.****3.1**

RAMPONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Adeguamento ed aggiornamento della normativa sulla rappresentanza militare».

Art. 4.**4.19**

CHITI, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riforma si procede alla revisione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, rimodulando gli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica, privilegiando, nell'ambito del processo di definizione della Politica Europea di Sicurezza e Difesa comune, avuto riguardo al prioritario soddisfacimento delle esigenze operative, i programmi che offrano più ampie ricadute occupazionali e il maggior apporto di compensazioni industriali e di innovazione tecnologica, nella prospettiva di conseguire risparmi di spesa».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria

741^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 18.1000 (pubblicati in allegato al resoconto di seduta).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede che venga fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 12 il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei Relatori testé annunciati.

La Commissione conviene.

Il senatore PEGORER (*PD*) interviene incidentalmente per comunicare la sottoscrizione dell'emendamento 14.68, a cui aggiungono la firma anche i senatori Saro, Pertoldi e Sanna.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di consentire ai senatori e ai Gruppi un adeguato esame degli emendamenti dei Relatori, anche ai fini della presentazione di eventuali subemendamenti, propone di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

**EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
(al testo del decreto-legge)**

9.1000/1

MASCITELLI

All'emendamento 9.1000, lettera a), dopo le parole: «o, in ogni caso,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli enti di cui al presente comma che non abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi due esercizi.».

9.1000/2

ZANETTA

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «ed alle istituzioni», sono sostituite dalle seguenti: «, alle istituzioni e ai consorzi».

9.1000/3BARBOLINI, BASTICO, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA,
MORANDO, PEGORER

All'emendamento 9.1000, alla lettera b) capoverso 1-bis, dopo le parole: «aziende speciali ed alle» inserire le seguenti: «fondazioni, enti e».

9.1000/4

ZANETTA

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «e culturali», sono sostituite dalle seguenti: «, culturali e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni».

9.1000/5

ZANETTA

All'emendamento 9.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Il comma 5 è abrogato.

9.1000

PICHETTO FRATIN, GIARETTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936. dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

10.1000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 10.1000, alla lettera a), dopo le parole: «sono assicurate», inserire le seguenti: «esclusivamente nei territori provinciali».

10.1000/2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 10.1000, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Stato» con la seguente: «Governo».

10.1000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 10.1000, alla lettera a), dopo le parole: «ottimali di efficienza», inserire le seguenti: «in aree vaste con popolazione non inferiore a 350.000 abitanti».

10.1000/4

BEVILACQUA, BIANCHI

All'emendamento 10.1000, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono comunque fatti salvi nelle province ricadenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013 (ex Obiettivo 1), i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali».

10.1000/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 10.1000, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque prevedendo la contestuale soppressione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato costituiti presso le province soppresse».

10.1000/6

POLI BORTONE, FLERES, VIESPOLI, FERRARA, CENTARO

All'emendamento 10.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) il personale dipendente delle province, degli enti e delle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, è trasferito, a richiesta, all'ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti».

10.1000

PICHETTO FRATIN, GIARETTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.";

b) al comma 2, lettera *c*), dopo le parole: "uffici periferici dello Stato", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";

c) al comma 2, lettera *d*), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

d) al comma 2, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato di cui alla lettera *d*), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva"».

11.1000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 11.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis): dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

''i-bis): Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 150, decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento''».

11.1000

PICHETTO FRATIN, GIARETTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, le parole; "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente;

"c) per il reclutamento la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"».

18.1000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 18.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la parola: «Venezia», *inserire la seguente:*
«Verona».

18.1000/2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 18.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: «sono soppresse», *inserire le seguenti:* «di intesa con le Regioni interessate».

18.1000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 18.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

18.1000/4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

Sopprimere la lettera b).

18.1000/7

VITALI

All'emendamento 18.1000, alla lettera b) capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

al capoverso «2-bis»

1) *sopprimere le parole:* «Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana,»;

2) *inserire dopo le parola:* «deliberata dal consiglio» *le seguenti:* «secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3) dopo le parole: «città metropolitana» sono aggiunte le parole: «Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione»;

alla lettera *c*) al capoverso «3-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «presidente della Provincia» sono aggiunte le parole: «La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9»;

al comma 3-ter sostituire le parole «In caso di mancata dello Statuto entro il termine di cui al comma 3-bis» con le seguenti: «Qualora lo preveda lo Statuto di cui al comma 3-bis, e in caso di sua mancata approvazione,» e dopo le parole: «dello statuto» inserire la seguente: «definitivo»;

alla lettera *d*) al capoverso «3-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano»;

2) inserire le seguenti lettere:

d-bis) «al comma 4 sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

d-ter) «al comma 4 sostituire alla lettera *b*) le parole »per l'elezione del presidente della provinciali» con le seguenti: «dal comma 6»;

alla lettera *e*) al capoverso «6» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) inserire prima delle parole «I componenti» le seguenti «Nei casi di cui al comma 4 lettera *b*) il sindaco e»;

2) sopprimere dopo le parole «è effettuata,» le parole «nei casi di cui al comma 4 lettera *b*)»;

3) inserire dopo le parole «l'elezione del» le seguenti «presidente del»;

4) dopo le parole «presente decreto» sopprimere le parole «con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

sostituire la lettera f) con la seguente

«f) l'alinea del comma 9 è sostituita dalla seguente:

''9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla

proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-*bis* e lo statuto definitivo della città metropolitana;”».

18.1000/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

All'emendamento 18.1000, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) Sostituire il comma 6 con il seguente:

”i componenti del consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale secondo le modalità vigenti della normativa che regola le elezioni comunali per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”».

18.1000/6

POLI BORTONE

All'emendamento 18.1000, sopprimere la lettera l).

18.1000

PICHELTO FRATIN, GIARETTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, sostituire le parole: "il potere di iniziativa dei comuni" con le seguenti: "il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana, lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio con una maggioranza dei due terzi dei componenti, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i

successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana.";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.";

d) al comma 4, all'alinea, sono soppresse le parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo," e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della

città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.";

f) al comma 9, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto";

g) al comma 9, sostituire la lettera *c)* con la seguente:

"*c)* disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

h) al comma 9, sostituire la lettera *d)* con la seguente:

"*d)* prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

i) al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

l) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione"».

Plenaria**742^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 18.1000, presentati dai Relatori nel corso della seduta antimeridiana, nonché dei relativi subemendamenti. Inoltre, verranno esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 11 e 18 accantonati nel corso delle precedenti sedute

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 9.1000/1, che prevede di escludere dall'ambito applicativo della razionalizzazione amministrativa gli enti che non abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi due esercizi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) aggiunge la propria firma al subemendamento 9.1000/1.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 9.1000/2, volto ad escludere dalla norma sulla razionalizzazione amministrativa i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra il subemendamento 9.1000/3, finalizzato a prevedere una deroga per le fondazioni.

Si danno, quindi, per illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 9.1000, nonché l'emendamento 9.1000 medesimo.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 9.1000/1, mentre si rimette alla valutazione del Governo sui restanti subemendamenti.

Il ministro PATRONI GRIFFI sottolinea la necessità di chiarire con precisione quali siano i soggetti esclusi dall'applicazione del primo comma dell'articolo 9.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), al fine di venire incontro alle preoccupazioni del Ministro, riformula l'emendamento 9.1000 in un testo 2 in cui, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «alle aziende speciali», sia inserito un espresso riferimento agli enti.

Per quanto riguarda, poi, il subemendamento 9.1000/1, ribadisce una valutazione contraria, dal momento che il concetto di perdite di bilancio risulta difficilmente applicabile a soggetti beneficiari di contribuzione pubblica.

Viene, quindi, posto in votazione e respinto il subemendamento 9.1000/1.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira il subemendamento 9.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/39/5, volto a chiarire che gli enti rientranti nella deroga comprendono anche i consorzi preposti all'erogazione di servizi socio-assistenziali.

L'ordine del giorno G/3396/39/5 viene, quindi, accolto dal Governo.

Successivamente, il senatore MERCATALI (*PD*) ritira il subemendamento 9.1000/3, mentre il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira i subemendamenti 9.1000/4 e 9.1000/5.

Viene, poi, messo in votazione e approvato l'emendamento 9.1000 (testo 2).

I RELATORI e il GOVERNO formulano, quindi, un avviso contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 9.

Pertanto, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.2, 9.6, 9.14, 9.15, 9.17, 9.20, 9.24, 9.39, 9.43 e 9.46.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra, poi, tutti i subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 10.1000.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra, quindi, il subemendamento 10.1000/6.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 10.1000, nonché l'emendamento 10.1000 medesimo.

Il relatore GIARETTA (*PD*) formula un avviso contrario su tutti i subemendamenti, tranne che sul 10.1000/2, su cui esprime un avviso favorevole.

Il subemendamento 10.1000/1, posto in votazione, viene respinto.

Successivamente, dopo che la Commissione ha approvato il subemendamento 10.1000/2, con separate votazioni, vengono respinti i subemendamenti 10.1000/3, 10.1000/4, 10.1000/5 e 10.1000/6.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato l'emendamento 10.1000 nel testo subemendato.

I RELATORI e il GOVERNO formulano, in seguito, un avviso contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.9.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra, quindi, il subemendamento 11.1000/1.

Il relatore GIARETTA (*PD*) si rimette alla valutazione del Governo.

Il ministro PATRONI GRIFFI fa presente che quanto previsto nel subemendamento risulta già contenuto nella vigente normativa, con la differenza che le funzioni della Scuola Superiore per i dirigenti delle amministrazioni locali verranno conferite alla Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno, anziché alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), preso atto delle assicurazioni del Ministro, ritira, pertanto, il subemendamento 11.1000/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/40/5, che viene accolto dal Governo.

Viene, poi, approvato l'emendamento 11.1000.

Successivamente, i RELATORI ed il GOVERNO formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 11.

Con distinte votazioni, sono dunque respinti gli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.11.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 11.0.4 concernente l'accesso alla pensione del personale scolastico.

Il sottosegretario POLILLO fa presente come tale emendamento, pur affrontando una giusta questione, risulti comportare un onere finanziario di notevole entità.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la questione affrontata dall'emendamento 11.0.4 possa trovare un'adeguata soluzione agendo sul personale in eccesso del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), nel ribadire la gravità della questione che, se non affrontata, comporterà un costo economico e sociale di notevole entità, ritira l'emendamento 11.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/41/5, che viene accolto, come raccomandazione, dal sottosegretario Polillo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra, successivamente, i subemendamenti 18.1000/3 e 18.1000/5.

In seguito, il senatore VACCARI (*LNP*) illustra il subemendamento 18.1000/4.

Il senatore VITALI (*PD*) passa ad illustrare il subemendamento 18.1000/7, finalizzato a consentire la piena attuazione dell'articolo 23 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime un avviso contrario su tutti i subemendamenti, fatta eccezione per la proposta 18.1000/7, su cui si rimette al Governo.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime un parere conforme a quello del Relatore, subordinando, altresì, l'avviso favorevole sul subemendamento 18.1000/7 alla sua riformulazione in un testo 2.

Il senatore VITALI (*PD*) accoglie le proposte correttive avanzate dal Governo.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) invita il Governo a recepire le correzioni apportate all'articolo 18 anche con riferimento all'articolo 17 sulle amministrazioni provinciali.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti da 18.1000/1 a 18.1000/6, mentre il subemendamento 18.1000/7 (testo 2) viene posto in votazione ed approvato.

Risulta, poi, approvato, l'emendamento 18.1000, come risultante dalle modifiche derivanti dal subemendamento 18.1000/7 (testo 2).

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO formulano, poi, un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 18, fatta eccezione per la proposta 18.43, su cui il parere è favorevole.

La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 18.1, 18.15, 18.38, 18.44 e 18.0.1, mentre i relativi presentatori ritirano le proposte 18.9, 18.20, 18.24 e 18.26.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE, risulta, poi, approvato l'emendamento 18.43.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che i Relatori hanno presentato l'emendamento 4.1000. Propone, pertanto, di fissare per le ore 17,35 il termine di scadenza per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18.

Il presidente AZZOLLINI, nel riportare la necessità dei Relatori e del Governo di usufruire di un ulteriore lasso temporale al fine di realizzare una sintesi delle questioni più significative rimaste insolute, propone una interruzione dei lavori fino alla seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 odierne.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) conviene con il Presidente circa la necessità di proseguire la discussione solo una volta acquisiti dai Relatori e dal Governo dei testi di sintesi. Stigmatizza, tuttavia, la messa in opera di possibili interventi di sostanziale riscrittura del testo del decreto, che non consentirebbero ai Gruppi di opposizione di valutare le misure poste in votazione con cognizione di causa.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere le preoccupazioni da ultimo espresse, e vuole rassicurare il senatore Mascitelli sull'intenzione di continuare a garantire i diritti di tutti i gruppi, tanto alla conoscenza completa dei testi posti in votazione quanto alla possibilità di formulare subemendamenti. Sottolinea, inoltre, che proseguirà nell'opera di vigilanza della Presidenza sul rispetto del principio di inerenza sostanziale delle proposte emendative all'articolato in esame.

Il senatore MORANDO (*PD*) comprende le ragioni che portano ad un dilazione nei lavori, ma sottolinea al contempo che già all'inizio della seduta notturna occorrerà disporre di tutti i testi concernenti le problemati-

che al momento irrisolte. In caso contrario, nonostante l'intenzione di proseguire il lavoro di Commissione senza interruzioni, non ritiene possibile rispettare le scadenze da tempo fissate per giungere alla discussione in Assemblea con un testo emendato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE conviene con il richiamo del senatore Morando ed aggiunge che, oltre ad acquisire i testi degli emendamenti, sarà necessario prevedere anche adeguati tempi per il loro esame e per l'esercizio del diritto di subemendamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

(al testo del decreto-legge)

G/3396/39/5

ZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

premesso che:

le norme introdotte dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 186, lettera *e*) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) ai fini del contenimento della spesa, hanno previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

la norma introdotta dall'articolo 14, commi 28-31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 giugno 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha inoltre previsto l'obbligatorietà della forma associata per la gestione di funzioni fondamentali per i comuni demograficamente minori, nella forma delle unioni di comuni o delle convenzioni;

il disegno di legge A.S. 2259, recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati", nel testo approvato alla Camera (A.C. 3118), ha previsto l'esenzione dalla soppressione per i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni;

considerato che:

l'emendamento a firma del sottoscritto, n. 9.43, riprende il testo approvato dalla Camera dei Deputati, prevedendo esplicitamente dall'esclusione citata in premessa, i consorzi di funzioni tra enti locali, che

dal 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni;

l'emendamento n. 9.1000, lettera *b*), capoverso 1-*bis*), fa salvi dalla soppressione o accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 9, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;

il subemendamento a firma del sottoscritto ha inteso raggiungere e specificare, all'emendamento n. 9.1000, il termine "consorzi", allo scopo di includere nella norma in esame, i consorzi socio-assistenziali;

impegna il Governo:

a tener conto dei consorzi socio-assistenziali nell'interpretazione della norma.

G/3396/40/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo del subemendamento 11.1000/1, con la precisazione che le funzioni della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali dovranno essere conferite alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, anziché alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione.

G/3396/41/5

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dal disposto normativo dell'emendamento 11.0.4.

2.0.9 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 4, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 23-bis. - (Limite massimo ai compensi per gli amministratori con deleghe e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nell'ipotesi di amministratore unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

4.1000

I RELATORI

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali»

- lett. b), dopo le parole «cinque anni» aggiungere le seguenti: «, non rinnovabili,» ed aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100».

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi».

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «titolare della partecipazione», sono inserite le seguenti: «o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,»; nel medesimo periodo, dopo le parole: «all'amministrazione», sono inserite le seguenti: «ove riassegnabili, in base alle vi-

genti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,»

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole «, quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali».

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012».

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

h) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-*bis*. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-*ter*. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-*quater*. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-*quinquies*. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-*bis*, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-*sexies*. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblica sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi».

i) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

l) al comma 14, dopo la parola «statali» inserire le seguenti: «e regionali».

9.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «, riducendone in tal caso gli» con le seguenti: «o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.»;

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti", sono inserite le seguenti: "Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936. dopo le parole: "le funzioni previste:", sono inserite le seguenti: "dalla legge e", e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse».

18.1000/7 (testo 2)

VITALI

All'emendamento 18.1000, alla lettera b) capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

al capoverso «2-bis»

1) sopprimere le parole: «Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana,»;

2) inserire dopo le parola: «deliberata dal consiglio» le seguenti: «secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3) dopo le parole: «città metropolitana» sono aggiunte le parole: «Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione»;

alla lettera c), al capoverso «3-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «presidente della Provincia» sono aggiunte le parole: «Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9»;

al comma 3-ter, dopo le parole: «dello Statuto» inserire la seguente: «definitivo»;

alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole «lo Statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano»;

2) inserire le seguenti lettere:

d-bis) «al comma 4 sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

alla lettera e), al capoverso «6», è apportata la seguente modificazione:

- dopo le parole «presente decreto» sopprimere le parole «con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

sostituire la lettera f) con la seguente

«f) l'alinea del comma 9 è sostituita dalla seguente:

''9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana;''».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

Plenaria**367^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MUSI

indi del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale il senatore SCIASCIA (*PdL*) rileva l'oggettiva complessità e articolazione della proposta governativa, fermo restando l'obiettivo finanziario condivisibile, ma di incerta acquisizione: appare infatti sempre più evidente che misure più decise e aggressive di riduzione del debito pubblico diventano sempre più urgenti. Dopo aver espresso un apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, comma 13, in materia di estensione dell'imposta di registro agevolata per determinati contratti di locazione, si sofferma a commentare il differimento al 1° luglio 2013 dell'entrata in vigore dell'incremento dell'aliquota ordinaria e agevolata dell'IVA. Sotto tale ultimo profilo esprime preoccupazione per tale incremento, auspicando che misure differenti in tema di revisione del complesso delle agevolazioni fiscali attribuite a famiglie e imprese possa consentire il recupero di risorse finanziarie tali da scongiurare tale incremento.

Interviene quindi nel merito il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) il quale ritiene che una valutazione del decreto-legge n. 95 non possa prescindere da due condizioni di fatto dell'attuale momento economico. Da un lato la recessione in atto mette seriamente a rischio la sopravvivenza di decine di migliaia di aziende che rischiano la chiusura nei prossimi mesi con conseguenze occupazionali e socio-economiche devastanti, dall'altro sui mercati finanziari, anche in anticipo ri-

rispetto alle previsioni fatte nelle settimane passate, appare prevalente il partito delle vendite e dell'abbandono di titoli italiani considerati rischiosi per il contagio del debito sovrano: il tutto aggravato dalla condizione del mercato borsistico che opera con volumi molto bassi e che quindi favorisce l'attacco speculativo. La risposta a questi due ordini di problemi è stata in questi mesi giocata su alcuni elementi: interventi drastici di contenimento della spesa, riforme attuate in comparti nevralgici e attualmente un decreto di revisione della spesa che finalmente opera sul macrosettore delle spese pubbliche per acquisti di beni e servizi, con l'ambizioso obiettivo di predisporre interventi selettivi. Manca ancora una misura di revisione sui fondi perduti nonché un intervento sulle *ex* municipalizzate. La direzione quindi a parere dell'oratore è condivisibile, ma c'è una forte riserva sull'efficacia complessiva del decreto-legge n. 95. Atteso che l'obiettivo dichiarato di tale provvedimento era quello di consentire un rinvio a luglio 2013 del previsto incremento delle aliquote IVA, appare chiara l'insufficienza e la modestia dei volumi finanziari in gioco rispetto agli scenari molto gravi delineati in premessa. Rispetto a tale prospettiva la propria parte politica ha compiuto uno sforzo propositivo che concentra l'azione su tre filoni: preconstituire le risorse da assegnare al fondo famiglia attraverso una drastica e molto incisiva riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione; operare una riduzione dell'IRAP con le risorse rivenienti dall'abbandono degli incentivi a fondo perduto; prevedere la prescrizione dei farmaci in dosi e non in confezioni e stimolare la spesa in determinati settori da parte delle famiglie con la previsione di una deduzione fiscale in grado di mettere in moto un contrasto di interessi virtuosi ed anche produttivo di gettito. Attendere le prossime settimane senza avviare una discussione concreta e reale su tali punti appare errato politicamente ed economicamente. A questo tipo di intervento sui flussi in entrata e in uscita occorre affiancare un meccanismo che, operando sul patrimonio immobiliare pubblico, consenta una drastica riduzione dello *stock* di debito pubblico. Dopo aver illustrato analiticamente l'operatività tecnica del Fondo immobiliare Italia e l'appetibilità di un meccanismo di vendita di quote supportata da un'opzione di acquisto di azioni del Fondo stesso, l'oratore ritiene che tale scelta, pur perfettibile, darebbe ai mercati un segnale di innovazione normativa credibile e irreversibile. Su entrambe le questioni, intervento sui flussi e intervento sullo *stock* di debito, occorre prevedere una strategia di breve e di medio periodo, dando un segno della capacità di reazione della classe politica in grado di dare certezza prima di tutto ai cittadini e ai mercati.

Il sottosegretario CERIANI rinuncia all'intervento di replica.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) esprime in premessa il convincimento che il pur valido strumento di una revisione della spesa pubblica si presenta purtroppo tardivo e quindi non in grado di invertire l'andamento dei conti pubblici. A suo giudizio infatti il ritardo delle decisioni politico-istituzionali rispetto all'andamento dei mercati è una costante dell'in-

sufficienza della risposta politica italiana. Di fronte agli scenari gravi e preoccupanti delineati nell'intervento del presidente Baldassarri, le misure proposte con il decreto-legge n. 95 non sembrano in grado di dare la risposta invocata dai mercati. Rispetto all'esborso che l'Italia è chiamata a compiere nelle prossime settimane per garantire il sostegno alle banche spagnole, i risparmi attesi dal decreto-legge – anche nel caso essi rimarrebbero confermati dall'esame parlamentare – non sembrano sufficienti. Anche la proposta avanzata di misure straordinarie per abbattere il debito pubblico attraverso la dismissione del patrimonio pubblico appare ormai tardiva. Il relatore quindi propone alla Commissione un parere favorevole con osservazione (il cui testo è allegato al resoconto della seduta), ritenendo opportuno e doveroso consegnare comunque le osservazioni di preoccupazione e di perplessità svolte in premessa.

Interviene quindi il senatore MUSI (*PD*) il quale ritiene che l'esame in sede consultiva del decreto-legge, in una fase in cui la Commissione di merito sta già valutando gli emendamenti, sconta un'inevitabile inefficacia, ma consente comunque un grado di elasticità nella valutazione delle norme che può essere foriere di apprezzare anche le valutazioni critiche. Da un canto sollecita il relatore a esplicitare che il parere favorevole è espressamente limitato alle parti di competenza, dall'altro chiede di inserire nel parere due osservazioni: una relativa alle preoccupazioni per gli effetti economici della riduzione unilaterale del canone di affitto degli immobili pubblici; l'altra circa la necessità di coordinare i testi del decreto-legge in titolo con quelli di altre misure con particolare riferimento alla delega fiscale.

Il presidente BALDASSARRI invita il relatore Fantetti ad inserire una specifica osservazione volta a sottolineare la necessità di adottare misure più incisive sul fronte della spesa pubblica, per recuperare risorse da indirizzare alla crescita economica e, al contempo, adottando interventi finalizzati a ridurre lo *stock* del debito pubblico.

Il relatore FANTETTI (*PdL*) riformula la proposta di parere favorevole con osservazioni in un testo pubblicato in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti la proposta di parere, come riformulato, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V

del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il relatore COSTA (*PdL*) sottopone all'attenzione della Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), sottolineando come nella sua redazione abbia inteso tenere conto delle esigenze avvertite dagli operatori del settore, specie riguardo al diffuso bisogno di un'opportuna opera di semplificazione di una disciplina ormai eccessivamente complessa. Dopo aver espresso l'auspicio che il Governo condivida l'impostazione alla base del testo presentato, sollecita i commissari, in considerazione dell'importanza delle disposizioni in esame, a procedere a un ponderato esame dello schema medesimo. Tale sollecitazione emerge anche dalla complessità delle istanze pervenute da diversi soggetti e dalla volontà del relatore di esplicitare un indirizzo di armonizzazione della disciplina a favore anche dei risparmiatori e degli investitori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) richiama l'attenzione sulla notevole rilevanza dell'atto in esame, in quanto volto ad apportare modifiche di portata assai ampia alla disciplina concernente i rapporti tra gli utenti e gli operatori del settore finanziario e creditizio. Da un punto di vista generale formula l'auspicio che le istituzioni democratiche abbiano la forza di reagire con successo alle tendenze in atto, riuscendo a riprendere il pieno controllo delle politiche pubbliche, ormai troppo pesantemente condizionate dai mercati finanziari e dai soggetti che da questi traggono la loro capacità di influenza, quali le agenzie di *rating*. Quanto allo schema di parere presentato, si riserva una più attenta valutazione, condizionando l'espressione di un voto favorevole alla revisione dell'osservazione circa l'obbligo di esporre il TEG – tenuto conto che tale tasso origina dalla legge antiusura, frutto di una battaglia contro l'ostinazione delle banche, difese dalla Banca d'Italia, a non considerare vessatori e usurari i tassi praticati. Chiede inoltre al relatore di inserire una specifica osservazione circa la facoltà delle banche di recedere unilateralmente dai contratti.

Il presidente MUSI riconoscendo l'opportunità di consentire che i commissari dispongano del tempo necessario a valutare attentamente lo schema di parere proposto e riservandosi di compiere alcune osservazioni in merito, ritiene preferibile rinviare l'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (n. 497)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 7 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

La relatrice FONTANA (*PD*) rileva che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE (relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari) e 2004/109/CE (sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni, la relatrice rileva innanzitutto che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In particolare, il comma 1 novella l'articolo 30, comma 2, dedicato all'offerta fuori sede, al fine di specificare che non costituisce offerta fuori sede l'offerta rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

Il comma 2 novella l'articolo 62, comma 1, dedicato al regolamento del mercato, al fine di prevedere che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato possa essere deliberato, oltre che dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza, anche dall'organo di amministrazione della società di gestione, se previsto dallo statuto.

Il comma 3 novella l'articolo 94, commi 2 e 10, dedicato al prospetto d'offerta, specificando, tra l'altro, il contenuto della nota di sintesi, che deve fornire concisamente e con linguaggio non tecnico le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto; si modifica altresì la disciplina in tema di responsabilità civile ricalcando il contenuto della direttiva.

Il comma 4 novella l'articolo 94-*bis* dedicato all'approvazione del prospetto, al fine di consentire alla Consob di approvare il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento.

Il comma 5 novella l'articolo 95, comma 1, tra l'altro consentendo alla Consob di attribuire a personale con qualifica dirigenziale la competenza all'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto.

Il comma 6 novella l'articolo 95-*bis*, comma 2, dedicato alla revoca dell'acquisto o della sottoscrizione, al fine di prevedere che gli investitori che hanno già accettato di acquistare prodotti finanziari prima della pub-

blicazione di un supplemento possono revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.

Il comma 7 novella l'articolo 98, comma 2, concernente la validità comunitaria del prospetto, che sussiste purché siano rispettate le procedure di notifica previste a livello comunitario.

Il comma 8 novella l'articolo 100, comma 1, lettera *a*), concernente i casi di inapplicabilità, modificando la definizione di investitore qualificato. In particolare, per effetto della modifica apportata, si prevede che le disposizioni del Capo I del Titolo II del TUF – dedicate all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita – non si applicano alle offerte rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base a criteri fissati dall'UE.

Il comma 9 novella l'articolo 100-*bis* concernente la circolazione dei prodotti finanziari, al fine di precisare che l'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato consenso scritto.

Il comma 10 novella l'articolo 114 in materia di comunicazioni al pubblico, prevedendo tra l'altro che gli emittenti quotati (e non anche i soggetti che li controllano) devono comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.

Il comma 11 novella l'articolo 115-*bis* in materia di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, attribuendo agli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, l'obbligo di istituire e aggiornare un registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate.

Il comma 12 novella l'articolo 120 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: in particolare si sopprime il comma 3 che prevede l'obbligo per gli emittenti azioni quotate di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata.

Il comma 13 novella l'articolo 121, comma 1, in materia di disciplina delle partecipazioni reciproche, a fini di coordinamento, mentre il comma 14 sopprime il comma 2 dell'articolo 134 in materia di aumenti di capitale: anche in tal caso si tratta di un coordinamento con la modifica apportata all'articolo 2441 del codice civile dal successivo articolo 2.

Il comma 15 novella l'articolo 154-*ter*, comma 6, in materia di relazioni finanziarie, prevedendo che la Consob stabilisca con regolamento i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie (in luogo della relazione finanziaria semestrale prevista dal testo vigente).

Il comma 16 novella l'articolo 158, comma 1, in materia di proposte di aumento di capitale, prevedendo che nei casi di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni sia rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il comma 17 novella infine l'articolo 205, comma 1, in materia di quotazioni di prezzi, facendo venire meno la potestà regolamentare della Consob ivi prevista in relazione alle offerte di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Quanto all'articolo 2 recante modifiche al codice civile, la relatrice osserva in primo luogo che il comma 1 novella l'articolo 2441, in materia di diritto di opzione: la lettera *a*) modifica il terzo comma dell'articolo 2441 al fine di specificare il termine temporale minimo di offerta dei diritti inoptati; la lettera *b*) modifica il quarto comma dell'articolo 2441 prevedendo che nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; la lettera *c*) modifica il quinto comma dell'articolo 2441 sopprimendo il *quorum* deliberativo rafforzato ivi previsto ai fini dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione; di conseguenza la lettera *d*) modifica l'ottavo comma dell'articolo 2441. Il comma 2 novella il secondo comma dell'articolo 2443 del codice civile a fini in coordinamento.

L'articolo 3 novella il comma 1 dell'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Per effetto della modifica, viene soppresso il riferimento alla data del 1° gennaio 2004 per l'individuazione della misura rilevante di cui all'articolo 2325-*bis* del codice civile stabilita a norma dell'articolo 116 del TUF.

L'articolo 4 reca infine una clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI, in relazione all'esigenza di completare l'*iter* dell'Atto del Governo n. 486, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 6^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

considerato che

il decreto-legge rappresenta il primo passo per l'avvio di una metodologia di revisione e razionalizzazione delle spese pubbliche che, intervenendo in maniera più selettiva e con maggiore analiticità del passato, costituisce un criterio di intervento certamente positivo e condivisibile;

tale complesso di interventi, per sua natura, non può esaurirsi in un'unica misura e in un solo momento, presupponendo un'azione continua e determinata sulla strada intrapresa;

tuttavia esistono margini di miglioramento e affinamento della procedura e di maggiore precisione degli interventi che potranno essere da guida per i futuri interventi;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

in relazione alla istituzione dell'istituto per la vigilanza sulla assicurazioni e sul risparmio previdenziale, prevista dall'articolo 13, la Commissione ritiene in linea teorica preferibile il criterio di individuare le autorità di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari secondo le finalità delle stesse. Preso atto della scelta compiuta dal Governo, si sottolinea la esigenza di verificare la compatibilità di tale indirizzo con la vigente disciplina delle autorità comunitarie di vigilanza e regolazione sui settori previdenziali e assicurativi vigilati; si fa inoltre presente che l'assegnazione di competenze al nuovo istituto non va intesa come attenuazione o erosione di competenze assegnate alla Consob, per quanto concerne la vigilanza sulla trasparenza e i relativi poteri sanzionatori di tutti gli attori operanti sui mercati finanziari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 6^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

considerato che

il decreto-legge rappresenta il primo passo per l'avvio di una metodologia di revisione e razionalizzazione delle spese pubbliche che, intervenendo in maniera più selettiva e con maggiore analiticità del passato, costituisce un criterio di intervento certamente positivo e condivisibile;

tale complesso di interventi, per sua natura, non può esaurirsi in un'unica misura e in un solo momento, presupponendo un'azione continua e determinata sulla strada intrapresa;

tuttavia si sottolinea la necessità di conseguire ancora maggiori contenimenti della spesa pubblica al fine precipuo di sostenere politiche di crescita occupazionale e di abbattimento del debito pubblico attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare;

esprime quindi parere favorevole per le parti di propria competenza con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alla istituzione dell'istituto per la vigilanza sulla assicurazioni e sul risparmio previdenziale, prevista dall'articolo 13, la Commissione ritiene in linea teorica preferibile il criterio di individuare le autorità di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari secondo le finalità delle stesse. Preso atto della scelta compiuta dal Governo, si sottolinea l'esigenza di verificare la compatibilità di tale indirizzo con la vigente disciplina delle autorità comunitarie di vigilanza e regolazione sui settori previdenziali e assicurativi vigilati; si fa comunque presente che qualsiasi eventuale modifica normativa non va intesa come attenuazione o erosione di competenze assegnate alla Consob, per quanto concerne la vigilanza sulla trasparenza ed i relativi poteri sanzionatori di tutti gli attori operanti sui mercati finanziari;

b) manifesta preoccupazione per le risultanze economiche derivanti da una revisione unilaterale dei canoni di affitto sottoscritti tra la Pubblica Amministrazione e la proprietà privata;

c) suggerisce la necessità di coordinamento del testo in esame con gli altri provvedimenti emessi al fine di evitare una ripetitività di interventi fiscali aventi, però, finalizzazioni diversificate.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 486

La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

è emersa la necessità di apportare correzioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, in relazione a criticità applicative e a problematicità dei settori normati;

che il Governo ha utilizzato la possibilità di modificare e integrare le disposizioni in parola prima della scadenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo originario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

In relazione alla previsione di inserimento nei contratti del tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, necessario esclusivamente per il calcolo del limite del tasso usurario, la Commissione osserva che nel contratto dovrebbero essere presenti il TAN, TAEG ed il TEG. Tale previsione – contraria al perseguimento dell'obiettivo della «trasparenza semplice» condiviso con le Associazioni dei Consumatori – finisce per aumentare le asimmetrie cognitive del cliente che difficilmente riuscirebbe a comprendere quale sia l'effettivo tasso applicato al finanziamento, considerando la diversa natura e le diverse modalità di calcolo dei citati tassi. Tale aspetto sarebbe tanto più esacerbato nei casi in cui il TEG sia superiore al TAEG, fattispecie difficilmente comprensibile per il cliente. Appare opportuno quindi prevedere al comma 1, la soppressione della lettera *d*).

In riferimento all'articolo 6, comma 1, si propone di modificare lo schema di decreto legislativo, nel capoverso articolo 128-*quater* TUB; in alternativa alla soppressione del comma 8, la sua sostituzione nel modo seguente:

«Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari regolarmente iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde

per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

La modifica proposta esclude che l'esercizio dell'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria con conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 128-*quinquies* TUB. Al riguardo per realizzare pienamente l'obiettivo del Governo della liberalizzazione della pubblicità e della promozione dei servizi di finanziamento, l'esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria deve ricomprendere anche la consegna di documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale (collocamento). Tale attività si distingue infatti dall'attività di conclusione di contratti di finanziamento, che presuppone il potere di rappresentanza dell'agente.

In relazione all'osservazione precedente discendono, in modo consequenziale, ulteriori suggerimenti di modifica che si sottopongono alla valutazione del Governo, ferma restando la loro stretta coerenza interna.

Art. 10 – (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141)

Al comma 4-*bis*, eliminare le parole «e quella di promotore finanziario», «e albo» e «e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

4-*bis*-1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 128-*quater*, comma 8, la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento è compatibile con l'attività di promotore finanziario, fermo restando l'obbligo di iscrizione nei relativi elenco e albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

Il comma 4-*sexies*, è sostituito con il seguente:

«L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* concordano forme di collaborazione e di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti e di definire modelli di formazione, prova valutativa e aggiornamento professionale».

Sopprimere il comma 4-*septies*.

Tali proposte di modifica intendono chiarire i casi in cui è necessaria l'iscrizione del promotore finanziario all'albo tenuto dall'OAM e ad eliminare la previsione dell'unico modulo di formazione poiché da un lato, l'attività di mediatore creditizio è incompatibile con quelle di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall'altro lato, il modulo unico sarebbe incongruo per l'agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento.

La nuova formulazione del comma 4-*sexies*, prevede forme di collaborazione tra tutti gli Organismi e le Autorità competenti alla tenuta di albi registri ed elenchi e consente di ottenere la razionalizzazione degli oneri per l'accesso a tutte le diverse professioni richiamate dall'articolo in commento, non limitando tale risultato solo ad alcune categorie professionali (inclusi gli agenti assicurativi e riassicurativi) o all'iniziativa di un solo soggetto. Il richiamo alla collaborazione tra tutte le Autorità e gli Organismi consentirebbe infatti a ciascuno di essi di farsi parte attiva nei confronti degli altri, quando ne ricorrano i presupposti o la necessità, su temi di interesse comune oltre che nella definizione di standard di formazione, di prova valutativa e di aggiornamento professionale.

**Art. 13 – (MODIFICHE ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO
13 AGOSTO 2010, N. 141**

Al comma 1, lett. *a*), alla fine del secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» aggiungere le parole: «, nonché dai promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento».

La Commissione suggerisce di prevedere una contribuzione ridotta per i promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, in considerazione del fatto che gli stessi sono già tenuti alla contribuzione in favore dell'APF.

**Art. 17 – (MODIFICHE ALL'ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO
13 AGOSTO 2010, N. 141**

Al comma 1, lett. *e*) sopprimere il punto 3).

La Commissione ritiene che ai sensi della disciplina che si propone di sopprimere, solo una parte della rete di promotori finanziari di ciascuna banca o Sim potrebbe accedere nell'immediato all'elenco degli agenti senza dover sostenere la prova valutativa (sarebbero tagliati fuori sicuramente tutti i promotori finanziari iscritti al loro albo da meno di tre anni, ovvero almeno circa 6.000 operatori). Si creerebbe quindi una cesura nell'operatività della rete che porrebbe l'intermediario di fronte ad una scelta gravosa, ossia a) interrompere l'attività dei promotori finanziari fino a quando non conseguano l'iscrizione anche nell'elenco degli agenti; b) consentire a questi promotori finanziari lo svolgimento di una attività

inevitabilmente «monca» rispetto all'esigenza di rendere pienamente operativi i servizi di investimento richiesti dalla clientela.

In relazione all'attività di agente immobiliare, valuti il Governo la possibilità di che agli agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articolo 128-*septies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione.

All'art. 3 «modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, comma 1 lettera *c*) nel capoverso art. 108 comma 6, aggiungere dopo le parole: «Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta», le seguenti:

«al fine di tutelare l'articolazione dell'offerta al consumatore e stimolare la concorrenza tra operatori».

Si fa presente che il Documento del Comitato di Basilea e le direttive europee 2006/48/CE e 2006/49/CE consentono, ma non obbligano, le Autorità di vigilanza nazionali di applicare il regime di vigilanza previsto per le banche agli intermediari finanziari.

Considerato che:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in esame, la posizione in capo al finanziatore dell'obbligo di assicurare che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del Capo II, cioè del credito ai consumatori, è suscettibile di introdurre criticità in quanto non è chiaro a quale disciplina «ad essi applicabile» sia fatto riferimento. Il nuovo periodo fa infatti riferimento genericamente ai fornitori di beni o prestatori di servizi, per i quali, tra l'altro, non sono previsti obblighi ad hoc nel Capo II del Titolo VI, del TUB. La norma risulterebbe inoltre eccedente anche rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE;

2) all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga prevista in termini espressi l'inapplicabilità della riserva di attività di cui al (nuovo) art. 128-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1993 all'attività di mera promozione di contratti di finanziamento/credito nonché alle attività preparatorie e/o propedeutiche alla conclusione di tali contratti (ai sensi dell'art. 121, comma primo, lettera *h*, TUB) per esigenze di chiarezza interpretativa e coerenza sistematica, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare sul piano operativo;

3) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga previsto in termini espressi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti di agenti e

mediatori assicurativi e riassicurativi, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, al fine di evitare possibili asimmetrie rispetto ad altre categorie.

La Commissione suggerisce tali ulteriori modifiche:

1) si sopprima l'ultimo periodo della lettera *c*), dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 del presente decreto legislativo. In alternativa, si preveda un congruo termine per l'adeguamento da parte degli intermediari, non inferiore a 6 mesi;

2) conseguentemente e per le medesime ragioni, si sopprima l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 1 del presente decreto legislativo;

3) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1 del presente decreto legislativo, si inserisca una nuova lettera: «*d*) la promozione e/o la presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tali contratti», al fine di specificare che la riserva di attività non si applica alla mera promozione di contratti di finanziamento o credito;

4) all'articolo 17, comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del presente decreto legislativo, si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l'impianto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia;

5) all'articolo 17, dopo il comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del presente decreto legislativo, si aggiunga un nuovo comma 4-*novies* nel quale si specifichi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari.

Osservato inoltre che

all'articolo 17, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo in esame, in sede applicativa la norma potrebbe intendersi

come impedimento al promotore finanziario di svolgere il servizio di consulenza al cliente per conto dell'intermediario di appartenenza;

la Commissione suggerisce di sostituire l'articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del presente decreto legislativo, con il seguente: «L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-ter del predetto decreto legislativo».

L'articolo 136 TUB, prevedendo che le obbligazioni degli esponenti bancari debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, comporta una serie di appesantimenti, derivanti dal fatto che a tale organo vengono ricondotte una serie di decisioni operative a scapito del ruolo, che ad esso compete, di orientamento strategico e di indirizzo e controllo delle politiche di gestione dei rischi.

Considerato che è l'efficienza di un sistema bancario va tutelata anche attraverso la semplificazione, ove possibile e compatibilmente con gli interessi generali, di adempimenti che incidono negativamente sull'efficienza ed efficacia dei processi decisionali interni.

Si suggerisce di integrare lo schema di decreto legislativo inserendo, nell'articolo 3, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 7 del Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai sindaci supplenti.

2-quater. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;

2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui lo esercita;

3) la determinazione annuale, di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili, per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca».

La Commissione sottopone infine alla valutazione del Governo le seguenti considerazioni:

a) Controlli in materia di trasparenza su agenti in attività finanziaria italiani e relative sanzioni.

Si condivide l'impostazione che affida agli intermediari mandanti l'esclusiva responsabilità per il rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria di cui essi si avvalgano.

Tuttavia, l'impianto sanzionatorio previsto nel testo non è coerente con questa impostazione e prevede una duplicazione di sanzioni: in caso di violazione delle disposizioni di trasparenza, la Banca d'Italia applicherebbe le sanzioni amministrative sia all'intermediario mandante sia all'agente in attività finanziaria; quest'ultimo sarebbe poi soggetto – per la stessa violazione – anche alle sanzioni comminate dall'Organismo. Per evitare questo effetto, vanno abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 144.

L'abrogazione di questi commi è altrettanto necessaria per evitare duplicazioni di sanzioni anche per i mediatori creditizi, per i quali – in virtù della riformulazione dell'art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis* (cfr. art. 6) – sono previsti già poteri sanzionatori dell'Organismo per le violazioni di trasparenza.

Infine – coerentemente con l'eliminazione del potere sanzionatorio della Banca d'Italia nei confronti degli agenti in attività finanziaria – andrebbe eliminata l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di ispezione diretta presso gli agenti.

b) Controlli su agenti di IP/IMEL comunitari.

L'assetto delineato nel testo appare non coerente: l'attribuzione alla Banca d'Italia dei controlli sul rispetto della normativa di trasparenza da parte degli agenti comunitari dovrebbe essere prevista solo in via transitoria, visto che la registrazione degli agenti, la comunicazione con i Paesi comunitari e i poteri di intervento in caso di violazione sono correttamente assegnati all'Organismo.

Va inoltre segnalato che l'attuale testo sembra escludere che i controlli attribuiti alla Banca sul rispetto della normativa di trasparenza ricomprendano il potere di effettuare ispezioni e che la Banca possa perciò avvalersi della Guardia di Finanza.

Si suggerisce, infine, di modificare le previsioni relative al punto di contatto per gli agenti comunitari nei servizi di pagamento, ora solo eventuale, per prevederne la costituzione obbligatoria in caso di pluralità di agenti; numerosi Paesi europei si sono allineati alle indicazioni formulate dalla Commissione europea e hanno introdotto previsioni che impongono la costituzione di un punto di contatto quando più agenti di un IP/IMEL comunitario si insediano nel loro territorio.

c) Controlli in materia di trasparenza sui mediatori e loro passaggio all'Organismo.

L'assetto dei controlli previsto per i mediatori appare molto complesso e non lineare: viene mantenuta, in una prima fase, la competenza per i controlli sui mediatori alla Banca d'Italia ma ad essa non è attribuito alcun potere ispettivo; sul fronte sanzionatorio, le norme sembrano contenere duplicazioni di compiti tra Banca d'Italia e Organismo (cfr. sopra, punto c)).

Il passaggio dei controlli all'Organismo viene rinviato ad un eventuale decreto MEF, mentre appare preferibile – anche per motivi strettamente giuridici – individuare direttamente per legge la data a decorrere dalla quale tale passaggio deve avvenire.

d) Sanzioni

Il testo non prevede la possibilità per la Banca d'Italia di definire criteri guida applicativi del principio di «rilevanza» della violazione da sanzionare, introdotto dal decreto legislativo n. 141.

Si ritiene che questa previsione sia essenziale per garantire, nel rispetto del principio di legalità, la conoscibilità *ex ante* da parte dei destinatari dei presupposti al ricorrere dei quali la loro condotta è sanzionabile.

e) Regime di pubblicità del tasso antiusura

Il testo prevede due disposizioni volte a far includere il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge n. 108 del 1996 (antiusura) nel contratto.

Le previsioni non appaiono opportune: la pubblicità del TEG può infatti essere utile più nella fase pre-contrattuale che non in quella della stipula, ma a ciò provvede già l'articolo 116 TUB. La norma è applicabile a tutti i contratti di finanziamento ad eccezione del credito al consumo; per quest'ultimo – tra l'altro – la disposizione proposta contrasterebbe con la direttiva 2008/48/CE, che è di armonizzazione massima.

f) Termini per l'adozione delle disposizioni di attuazione.

Il testo fissa al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione delle disposizioni di attuazione della riforma degli intermediari. Si tratta di una scadenza che, allo stato, appare difficilmente rispettabile. Da un lato, mancano ancora i regolamenti di competenza del MEF, ai quali la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia deve fare riferimento.

Dall'altro, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Banca d'Italia, la mole e soprattutto la rilevanza dei commenti emersi dalla consultazione conclusasi a marzo scorso e la circostanza che si dovrà adeguare la normativa prudenziale alle novità che saranno introdotte con l'entrata in vigore l'1/1/2013 della CRD 4 richiederanno molto probabilmente una seconda consultazione.

Si proporrebbe pertanto di prevedere che le disposizioni di attuazione debbano essere emanate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del secondo correttivo.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ISTITUTO LUCE-
CINECTÀ S.R.L. SU DISMISSIONE CINECITTÀ*

Plenaria

400^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

*Intervengono il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ri-
cerca Elena Ugolini.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale rende noto che la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, in seconda lettura, il disegno di legge n. 1193-1361-1437-B, riguardante la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi. Ricorda in particolare che il testo trae origine da diverse proposte di iniziativa parlamentare presentate in Senato dai senatori Butti e altri, Rusconi e Giambrone, e ha lo scopo di favorire la realizzazione di nuove strutture o il rinnovo di quelle esistenti, anche in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive internazionali.

Rammenta altresì che sull'articolato, in prima lettura, si era espresso a favore l'allora sottosegretario Crimi, ed era stato raggiunto l'accordo che il testo fosse esaminato in parallelo con il disegno di legge n. 1813 di sostegno allo sport dilettantistico. La *ratio* era la seguente: da un lato incentivare le grandi strutture sportive, dall'altro supportare le associazioni sportive dilettantistiche e i piccoli impianti, delineando così diversi destinatari dei provvedimenti. Ciò anche al fine di rendere possibile la candidatura dell'Italia alle varie manifestazioni internazionali, rispetto alle quali l'ammodernamento e la ristrutturazione degli stadi rappresenta un'esigenza pressante. Un'altra motivazione sottesa alla scissione delle due tematiche – prosegue il relatore – era correlata alla necessità di trovare adeguata copertura finanziaria per le agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche, ancora non definita.

Precisa pertanto che la Commissione ha all'esame sia, in terza lettura, il disegno di legge n. 1193-1361-1437-B sui grandi impianti, sia in prima lettura il n. 1813 sulle piccole strutture. Al riguardo, segnala che il decreto-legge n. 83 del 2012 (A.C. 5312), attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, reca agli articoli 64 e 65 norme inerenti proprio la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la creazione di un Fondo *ad hoc* preso la Presidenza del Consiglio.

Venendo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che il testo è composto da 8 articoli, a fronte dei 10 del testo approvato dal Senato in prima lettura, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso gli originari articoli 3, 7 e 8 e ha introdotto la disposizione transitoria di cui al nuovo articolo 7.

In dettaglio, sottolinea che all'articolo 1, recante le finalità, è stato soppresso il richiamo al Piano triennale di intervento straordinario ed è stata eliminata la dichiarazione di preminente interesse nazionale relativa agli impianti oggetto della legge.

Quanto alle definizioni di cui all'articolo 2, evidenzia la sostituzione in tutto il provvedimento della dizione di «stadio» con «impianto sportivo». Puntualizza in merito che esso deve avere una capienza di 7.500 posti a sedere allo scoperto (in luogo dei 10.000 inizialmente previsti) o di 4.000 posti a sedere al coperto (anziché 7.500) e deve essere destinato allo svolgimento di eventi da parte di società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal proposito, segnala che la lettera *d*) del comma 1 qualifica la società o l'associazione sportiva come soggetto riconosciuto dal CONI, espungendo il riferimento alle leggi n. 91 del 1981 e n. 289 del 2002. In merito alla lettera *e*) del medesimo comma 2, si rileva l'incongruità della modifica apportata dalla Camera, laddove nel primo periodo si menziona un accordo tra soggetti privati o pubblici e la società sportiva, mentre nel secondo periodo si fa riferimento ad un'intesa.

Tra le modifiche più significative apportate al nuovo articolo 3, pone l'accento da un lato sulla competenza degli uffici comunali a valutare il contenuto dello studio di fattibilità presentato dai soggetti proponenti per l'individuazione delle aree e, dall'altro, sul potere attribuito alla giunta comunale – al posto del sindaco – di promuovere una conferenza di servizi e non più un accordo di programma. In sintesi, chiarisce che la differenza principale tra i due istituti risiede nel fatto che la conferenza di servizi è un metodo di azione amministrativa e, in particolare, uno strumento procedimentale preordinato all'emanazione di un atto, mentre gli accordi costituiscono essi stessi atti giuridici finali. Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina poi la fase successiva alla conclusione della conferenza dei servizi, nella quale vengono comunque acquisiti tutti i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici. Fa notare peraltro che si mantiene ferma la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette.

Un'ulteriore modifica introdotta – specifica il relatore – riguarda il successivo comma 4, secondo cui il comune può trasferire a titolo oneroso la proprietà dell'area su cui è programmata la realizzazione dell'impianto sportivo, ovvero il diritto di superficie, tramite assegnazione diretta, fermo restando il principio di tutela della concorrenza.

Descrive poi l'articolo 4, nel quale tra i criteri cui deve attenersi il soggetto proponente degli impianti sono state inserite la previsione di un piano per la realizzazione dei impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto, nel limite di costo pari al 2 per cento del costo di costruzione, nonché la fruibilità degli spazi per i disabili.

Sul fronte della ristrutturazione di strutture esistenti, di cui all'articolo 5, sottolinea che il comune può cedere diritti reali di proprietà o di superficie alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente. Segnala altresì che il soggetto titolare dell'impianto ne definisce comunque la destinazione qualora si tratti di impianti già esistenti alla cui gestione le società abbiano rinunciato. Precisa poi che il titolare del diritto di superficie sugli impianti per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantirne

il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie.

Rende noto inoltre che in seconda lettura sono stati soppressi l'articolo 7, sulle norme comuni alla realizzazione di nuovi impianti e alla ristrutturazione per quanto concerne la possibilità di rivolgersi all'Istituto per il credito sportivo, e l'articolo 8, relativo alla redistribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi.

In ultima analisi, tra le norme transitorie, riferisce che le società non in regola con i versamenti contributivi non possono accedere ai benefici della legge in esame, le cui disposizioni si applicano anche ai progetti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Interviene nel dibattito il senatore RUSCONI (*PD*), il quale sostiene l'importanza di concludere al più presto l'esame del provvedimento. La mancanza di una legislazione di settore sugli impianti sportivi contraddice infatti l'enorme interesse che il calcio riscuote nel Paese.

Dopo aver ricordato che, originariamente, il disegno di legge riguardava gli impianti sia grandi che piccoli, si sofferma sulle ragioni che hanno indotto a dividere il provvedimento in due tronconi, di cui uno dedicato ai grandi impianti e l'altro a quelli più piccoli. In particolare, pone in luce come l'accelerazione dei tempi delle norme sui grandi impianti fu motivata dall'esigenza di poter presentare la candidatura dell'Italia ai Campionati europei di calcio 2016.

Il lungo esame in seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento ha vanificato detta urgenza. Le modifiche apportate dalla Camera, come correttamente sintetizzate dal relatore, consistono nell'aver fatto ricorso alla conferenza dei servizi anziché all'accordo di programma con una procedura più lunga ma senz'altro più garantista, nell'aver soppresso l'articolo sui diritti televisivi e nell'aver imposto vincoli più restrittivi sul piano ambientale, come giustamente richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Rispetto a tali vincoli, prosegue l'oratore, si confrontano peraltro due schieramenti: da un lato coloro che li giudicano eccessivi e vorrebbero tornare al testo più permissivo votato in prima lettura dal Senato e dall'altro da coloro che invocano invece norme ancora più rigide.

Egli osserva tuttavia che qualunque modifica avrebbe la conseguenza di affossare la legge, visto lo scarso tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura. Dichiara pertanto di preferire il testo attuale, ancorché imperfetto, rispetto all'assenza di qualunque normativa. La legge è del resto di per sé abbastanza buona perché, nonostante arrivi con un certo ritardo, obbliga comunque i vari soggetti istituzionali ad un confronto produttivo dal quale devono uscire adeguate risposte agli operatori di settore. Al tempo stesso, le società di calcio non potranno più addurre la mancanza di strumenti normativi a giustificazione della loro inerzia.

Rinnova perciò l'invito ad approvare il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati tanto più che – rileva – il protrarsi del tempo non porterà altro che un aumento della pressione a modificarlo in un senso o nell'altro.

Egli non può tuttavia non sottolineare come l'accordo che portò alla rapida approvazione in prima lettura del disegno di legge sui grandi impianti prevedeva una sollecita approvazione anche del testo sullo sport dilettantistico. Cita al riguardo l'impegno, fra gli altri, dei senatori Giambrone e Barelli. Anche alla luce della postazione finanziaria inserita nel disegno di legge sullo sviluppo, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 5312), chiede pertanto al Governo come intenda garantire pari dignità all'altra parte del provvedimento. Evidenzia peraltro che, avendo la Camera soppresso l'articolo 7 del disegno di legge n. 1193, che recava una copertura finanziaria a carico dei diritti televisivi, il testo sullo sport dilettantistico deve ora essere depurato da ogni norma di spesa. In tale veste, potrebbe peraltro avere un *iter* assai celere.

Il senatore PERDUCA (PD) ricorda anzitutto che, sul piano del metodo, il provvedimento in prima lettura fu approvato in sede deliberante per l'urgenza di presentare la candidatura dell'Italia ai Campionati europei di calcio 2016. Tale urgenza è tuttavia venuta meno, sicché egli non ravvisa più la necessità di procedere in tale sede. Anzi, ritiene che accelerare i tempi non consenta di dare la risposta migliore alle numerose esigenze in campo. Piuttosto, suggerisce di consentire la costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi solo a quelle società che presentino bilanci in pareggio, ponendosi così in linea con gli impegni assunti anche dallo Stato.

Dopo aver posto in luce come nessuno stadio, al momento, rispetti la normativa, tanto da dover ipotizzare una cancellazione di tutte le manifestazioni sportive, si sofferma sull'ipotesi – contenuta nel provvedimento – di vincolare le nuove costruzioni per dieci anni. Ritiene tuttavia che tale previsione sia del tutto insoddisfacente, non essendo chiaro cosa succederebbe dopo tale scadenza.

Sempre sul piano del metodo, rimarca l'esigenza di un pieno coinvolgimento anche di altre Commissioni, come ad esempio l'8^a e la 13^a, che rivestono competenze specifiche sul tema.

Passando al merito, lamenta che siano stati tolti troppi vincoli per la costruzione dei complessi sportivi, tanto più che il testo riguarda ora anche impianti di dimensioni medio-piccole.

Inoltre, non è stata posta la dovuta attenzione a tematiche di rilievo come la raggiungibilità dell'area o la sua capacità di sopportare un regolare aumento delle presenze.

Avviandosi alla conclusione, ricorda come la Juventus Football Club abbia costruito un nuovo stadio anche senza il dispositivo di legge. Pone pertanto in guardia dal rischio di peggiorare la situazione esistente attraverso l'approvazione di una cattiva legge.

Raccomanda infine di fare particolarmente attenzione alla infiltrazione della criminalità organizzata nell'appalto delle opere.

Il senatore BUTTI (*PdL*) tiene a precisare l'ampiezza del confronto svolto sul provvedimento, all'esame delle Camere ormai da anni. Ricorda altresì le numerose audizioni svolte proprio al Senato, nel corso delle quali il provvedimento ha riscosso il più ampio successo. L'obiettivo dei firmatari era infatti quello di giungere ad una proposta il più largamente condivisa possibile.

Dopo aver riferito che, a regime, la stima è di 60.000 nuovi occupati, egli spiega i motivi che rendono inapplicabile il *project financing* a questo tipo di lavori.

Conviene indi con il relatore che lo scopo ben perseguito dalla legge sia quello di accorciare i tempi di elaborazione del progetto di fattibilità e di quello definitivo. Al tal fine si prevede uno strumento altamente democratico e rappresentativo come la conferenza dei servizi, nell'ambito della quale vengono pienamente rispettate le prerogative territoriali. Del resto, sottolinea, il comune ha sempre la facoltà unilaterale di dissentire dallo studio di fattibilità e conseguentemente sconvocare la conferenza dei servizi.

Nega poi che la Camera abbia ridotto il regime vincolistico. Al contrario, essa lo ha ampliato, tanto che forti sono le pressioni a modificare quella parte del testo. Proprio per questo motivo giudica inutili ulteriori vincoli tanto più che la sovrintendenza ha sempre l'ultima parola sulle opere.

Tutto ciò premesso invoca una celere approvazione del provvedimento per corrispondere alle aspettative sia del mondo sportivo che degli enti locali. Non va infatti dimenticato, prosegue, che anche a seguito della revisione della spesa pubblica non vi sono più risorse pubbliche per la manutenzione degli impianti sportivi.

Ritiene infine che dopo tanti anni di discussione il Parlamento abbia il dovere di concludere l'*iter* del provvedimento.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede ragguagli circa i tempi di esame del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE precisa che, una volta conclusa la discussione generale, occorrerà fissare il termine per gli emendamenti ed acquisire i prescritti pareri. Informa altresì che la Commissione ambiente ha sollevato un conflitto di competenza, sul quale occorre attendere la decisione del Presidente del Senato. Analoga procedura potrebbe poi essere avanzata dalla Commissione lavori pubblici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3366) *Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), la quale si dichiara particolarmente soddisfatta per l'ampio consenso registratosi alla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo, che riveste a suo avviso un particolare rilievo nel panorama normativo.

Il cosiddetto «Canto agli italiani», scritto da Mameli e musicato da Novaro, non è purtroppo conosciuto appieno dagli italiani, i quali spesso dimenticano il trionfalismo e l'esortazione a credere in determinati valori sottesi a quel testo.

Ripercorre indi le origini dell'inno, nato nel 1848 in un periodo particolare della storia italiana. Rispetto alle obiezioni provenienti da forze politiche localiste in ordine alla presunta contrapposizione tra il Nabucco di Verdi e l'inno di Mameli, nega che il primo abbia un'impronta più autonomista, sottolineando invece come Giuseppe Verdi fosse l'emblema del Risorgimento italiano. Osserva del resto che quel momento storico fu caratterizzato dalla necessità pressante di cacciar via le potenze straniere dal suolo italiano.

Evidenziando come anche i Paesi federali abbiano un unico inno, invita ad evitare sterili polemiche, precisando poi che il testo è assegnato alla Commissione poiché coinvolge direttamente le scuole. Si tratta infatti di diffondere un'impegnativa azione formativa affinché l'inno e la Costituzione siano elementi determinanti del diventare cittadini italiani.

Rammenta inoltre che, in occasione della cosiddetta «riforma Gelmini», l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» avrebbe dovuto essere una materia autonoma che tuttavia è stata inserita all'interno di altre aree disciplinari.

Passando all'esame dell'articolato, riferisce che dall'anno scolastico 2012-2013 nelle scuole di ogni ordine e grado saranno organizzati percorsi didattici ed iniziative per informare sul significato del Risorgimento e sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e alla bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione. Fa notare peraltro che tali iniziative saranno svolte nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative proprio a «Cittadinanza e Costituzione».

Avviandosi alla conclusione, si dichiara dispiaciuta che, anche in questo testo, si rechi la clausola dell'invarianza di oneri, divenuta ormai un'espressione *standard* di tutti i provvedimenti normativi. Auspica peraltro che il Parlamento possa celermente approvare un disegno di legge che mira a far rivivere la tradizione nazionale. A tale ultimo riguardo, pone l'accento sul comma 3, dell'articolo 1, in base al quale il 17 marzo è ri-

conosciuto quale «Giorno dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», senza che ciò determini effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Rileva in particolare come in Costituzione sia presente il riferimento alla bandiera ma non all'Inno, la cui menzione nella Carta costituzionale potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle riforme attualmente in corso. Si augura conclusivamente che si registri un consenso tale da poter richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Nel dibattito prende la parola il senatore PERDUCA (*PD*), il quale tiene a precisare che durante il mandato del presidente Ciampi l'inno è tornato a caratterizzare gli eventi pubblici. Dopo aver chiesto chiarimenti circa i casi in cui gli insegnanti non adempiono alle prescrizioni del disegno di legge, ricorda a sua volta la dimensione storica in cui è nato l'inno di Mameli, precisando che il suo autore è stato un martire della Repubblica romana. A tale ultimo proposito, rileva criticamente che le vicende della Repubblica romana sono in gran parte sconosciute e sarebbero a suo avviso da rivalutare unitamente alla figura di Mameli. Lamenta infatti che neanche durante le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia sia stata recuperata a sufficienza quella fase storica.

Riconosce comunque la superiorità, sul piano musicale, del Nabucco di Verdi, che tuttavia non rende giustizia alla storia in cui è stato scritto l'inno di Mameli. Si dichiara infine favorevole al provvedimento, per ragioni storiche e simboliche e non per una rivendicazione nazionalista, esprimendo sentimenti di appartenenza all'Unione europea quale attuale patria.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ritiene che le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia abbiano rivalutato, seppur parzialmente, il periodo del Risorgimento ma non abbiano reso giustizia a tutti i giovani che hanno sacrificato la propria vita per quell'ideale. Il «Canto degli italiani» è stato peraltro scritto 14 anni prima dell'Unità, a dimostrazione della convinzione di un'imminente unificazione della penisola. La scelta di tale testo quale inno italiano ha dunque a suo avviso un significato simbolico, in quanto rappresenta la storia risorgimentale.

Ricorda a sua volta il sacrificio di Mameli nella difesa della Repubblica romana, il suo legame con Garibaldi e la sua fede nello spirito dell'epoca. Egli si configura quale uno degli eroi che hanno contribuito alla costruzione del processo unitario conclusosi con la Prima Guerra mondiale. Pone peraltro l'accento sulle origini genovesi di Mameli e sulla sua appartenenza ad un contesto politico segnato dalla svolta di Mazzini e Garibaldi al fianco dei Savoia per raggiungere l'obiettivo dell'Unità, nell'ottica di una sorta di pragmatismo storico.

Reputa perciò apprezzabile il disegno di legge, che porterebbe a compimento lo sforzo del Paese nella direzione della celebrazione della propria storia. Si tratta infatti a suo giudizio di ricreare le condizioni morali per rilanciare nuovamente il tema dell'Unità.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) premette di essere in piena sintonia con il provvedimento. Invita tuttavia a considerare l'evoluzione storica dell'ultimo decennio che ha visto un ruolo sempre maggiore dell'Unione europea. Riscoprire i simboli dei patriottismi nazionali induce dunque a suo avviso ad una ulteriore riflessione, in quanto gli Stati nazionali avvertono il bisogno di puntare alle proprie radici nel momento in cui bisognerebbe spingere i giovani ad essere cittadini europei.

Dopo aver ricordato che molti protagonisti del Risorgimento sono tuttora sconosciuti, fa notare che gli stranieri di allora sono gli amici di oggi, in quanto tutti gli Stati sono rappresentati dall'Unione europea. Si domanda pertanto se ci sia il rischio di far affievolire la dimensione europea attraverso un'eccessiva enfasi sull'Inno quale testimonianza del passato. Rileva peraltro criticamente gli egoismi tra i diversi Stati che sembrano aver dimenticato il valore della solidarietà.

Dichiara ad ogni modo di concordar con il testo nella misura in cui esso ricorda la nostra storia e non mira esclusivamente ad esaltare lo spirito nazionalista.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) afferma l'assoluto rilievo del principio dell'appartenenza, sottolineando il significato di «patria» quale terra dei padri e luogo di memoria. Evidenzia peraltro che la storia va ricordata nel suo complesso, per gli aspetti tanto positivi quanto meno condivisibili. Ritene altresì che più profonde sono le radici di un popolo più esso è libero da condizionamenti esterni.

Invita poi a non giudicare scontata la sua posizione favorevole sul disegno di legge, tenuto conto che la sua storia familiare ha conosciuto il dualismo dei sentimenti italiani e anti-italiani in una terra allora appartenente all'Impero austro-ungarico. Ricordando la propria esperienza personale, rivendica con orgoglio l'appartenenza all'Italia proprio facendo tesoro del vissuto familiare.

Quanto alle considerazioni del senatore Asciutti, reputa che esistano diversi livelli di appartenenza che non confliggono tra di loro e pertanto è possibile sentirsi italiani e allo stesso tempo europei, purchè venga salvaguardato il principio di base. Condivide infine il taglio dato dalla relatrice nella sua esposizione introduttiva.

La senatrice DE FEO (*PdL*) plaude a sua volta alla relazione introduttiva, sottolineando come quando si viaggia in Europa prevalga il sentimento di italianità, mentre negli altri continenti ci si riconosca in primo luogo quali cittadini europei, dato il sostrato culturale che accomuna gli Stati dell'Unione. Rileva altresì l'impulso dato dal presidente Ciampi alla valorizzazione di alcuni caratteri dell'Unità nazionale, tanto che oggi anche gli sportivi stranieri che giocano in Italia cantano l'inno nazionale. Ritene infine che ciascun periodo storico sia parte di una precisa cultura ma ciò non impedisce di provare un molteplice senso di appartenenza.

Il senatore LEONI (*LNP*) non condivide affatto il provvedimento, che pone l'accento su una cultura a suo giudizio massonica e centralista. Ritene peraltro che l'imposizione per legge dell'inno di Mameli ai ragazzi rievochi un triste passato vissuto dall'Italia nell'epoca fascista.

Affermando la fine del progetto politico incentrato sullo Stato-Nazione ritiene che il provvedimento testimoni l'indebolimento del modello statalista e la paura nei confronti delle specificità territoriali.

Ripercorre a sua volta la propria esperienza familiare, preannunciando un voto contrario sul disegno di legge, che dimostra a suo avviso il fallimento dell'attuale fase evolutiva, il cui superamento dovrebbe condurre allo Stato federale. Evidenzia altresì che gli Stati Uniti, pur riconoscendosi in un unico inno, sono orgogliosi della federazione e dei propri territori.

Rammenta inoltre le critiche che lo stesso Giuseppe Verdi rivolse al brano di Mameli e dissente dall'obbligo di celebrare il 17 marzo quale giorno dell'Unità nazionale. L'amore verso il proprio Paese, prosegue, dovrebbe essere alimentato da azioni diverse, tra cui anzitutto tasse più basse e servizi maggiori.

In aggiunta a ciò, si dichiara perplesso per l'atteggiamento di alcuni sportivi che, pur cantando l'inno nazionale, hanno mostrato spregio nei confronti del proprio Paese essendo stati coinvolti nel cosiddetto fenomeno del «calcio scommesse». Invoca dunque maggiore rispetto per il territorio, lamentando che il federalismo in senso stretto non sia stato purtroppo ancora attuato.

Il senatore PITTONI (*LNP*), richiamando la propria origine friulana, rileva criticamente che la sua Regione godeva di un trattamento migliore sotto l'Impero austro-ungarico, dato l'atteggiamento centralista dell'Italia che comprime le culture locali. Fa presente inoltre che l'inno di Mameli venne scelto solo provvisoriamente in epoca repubblicana e fu subito surpassato nei sondaggi dal Nabucco di Verdi. Si dichiara perciò sconcertato che oggi si voglia ufficializzare quel brano quale inno italiano senza che siano stati interpellati i cittadini.

Pone peraltro in rilievo il testo dell'inno, che reca a suo giudizio offese alle potenze straniere, a dimostrazione di quanto sia datato rispetto all'evoluzione attuale. Deplora dunque la volontà di imporre ai nostri giovani un pensiero dominante, fondato sulla paura delle realtà locali. Nega peraltro che ciò che viene insegnato a scuola corrisponda alla vera storia dell'Unità d'Italia, frutto di un progetto massonico caldeggiato dall'Inghilterra per motivi assai lontani dalle legittime aspirazioni dei popoli.

Nel prendere atto delle posizioni favorevoli espresse sul testo, invoca la pari dignità delle identità regionali rispetto alla presunta identità nazionale. Sollecita quindi maggiore rispetto per tutte le culture locali, considerato che il senso di appartenenza si sviluppa a partire dalla comunità più vicina al cittadino. Coglie infine l'occasione per comunicare di aver supportato la realizzazione di un film su di un esponente friulano della storia

d'Europa, Marco d'Aviano, personaggio a molti sconosciuto a testimonianza della scarsa attenzione nei confronti della storia del territorio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 3412 concernente i festival musicali. Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta oggi, alle ore 17, con tale disegno di legge all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

Plenaria

401^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

(3412) POSSA ed altri. – Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale osserva che il disegno di legge riguarda alcuni Festival musicali di assoluta rilevanza per qualità e quantità di spettatori. Sottolinea quindi che la finalità, del testo è di assegnare un contributo straordinario, di carattere aggiuntivo, per quattro Festival già beneficiari di risorse statali. Si tratta in particolare della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due mondi, della Fondazione Ravenna manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Dopo aver brevemente accennato alla storia di ciascun festival, riferisce che a ciascuno di essi sarà corrisposto un milione di euro a decorrere dal 2013 nell'ottica di indirizzare i fondi, di per sé esigui, alla promozione della qualità.

Paventa tuttavia il rischio che, durante l'esame in Aula, vengano avanzate richieste di finanziamento per altri enti: in proposito invita a tener conto che i contributi vanno concentrati e non dispersi onde consentirne un uso efficace. Dichiarò pertanto di essere contrario ad un eventuale ampliamento dei beneficiari, che vanificherebbe lo scopo proprio del disegno di legge. In ultima analisi si augura un *iter* spedito al fine di permettere agli enti interessati di utilizzare nei tempi previsti i finanziamenti messi a disposizione.

Riferisce alla Commissione anche il correlatore MARCUCCI (PD), il quale pone l'accento sull'ampio novero di firmatari del disegno di legge, tra cui tutti i Gruppi della Commissione. Ciò testimonia dunque una condivisione piena sul testo, che reca una copertura per ciascuno dei quattro Festival, a decorrere dal 2013, pari a un milione di euro. Rileva poi che il provvedimento mira ad individuare un numero ristretto di soggetti che meritano uno sforzo consistente per valorizzare la cultura italiana all'estero e usarla come motore di sviluppo per l'economia del territorio.

Fa notare altresì che tali enti hanno avuto finora grandi difficoltà non solo per l'entità delle risorse che reperivano, sovente insufficienti, ma soprattutto perché i finanziamenti giungevano sempre in ritardo e dunque non era possibile una programmazione adeguata. Osserva poi che le risorse statali non sono l'unica fonte di finanziamento per tali soggetti, i quali beneficiano di contributi provenienti dal territorio ma non certo idonei a consentire lo svolgimento di tutte le attività. Invita peraltro a tener conto che i Festival menzionati nel provvedimento hanno una forte attrattiva a livello internazionale.

Afferma indi che si è registrata la comune volontà di evitare i finanziamenti «a pioggia», segnando un'inversione di tendenza più volte invocata dalla Commissione. Quanto all'eventualità di inserire altri soggetti tra i destinatari, ritiene che pur essendo richieste legittime esse rischiano tuttavia di vanificare lo scopo di fondo. Reputa infatti che la diversificazione dei fondi non consenta il salto di qualità necessario per un vero rilancio.

Rileva poi che il testo si inserisce in un quadro di iniziative, sostenute anche dal Ministero per i beni e le attività culturali, per puntare alla qualità. Cita in proposito il disegno di legge sulle celebrazioni verdiane, all'esame dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 1373), che testimonia a sua volta la scelta di puntare all'internazionalizzazione, allo sviluppo e all'integrazione dei territori.

Augurandosi anch'egli una celere approvazione del disegno di legge, sottolinea come esso meriti un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto in un momento difficile sul piano economico. Ribadendo l'esigenza di un esame spedito, invita a focalizzare l'attenzione sull'ampio schieramento di forze politiche che ha sottoscritto il provvedimento.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene brevemente per manifestare a sua volta apprezzamento per il provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 278 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 17,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

Presidenza del Presidente

GRILLO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DI ASSOPORTI SULLE PROSPETTIVE DEL SISTEMA
PORTUALE*

Plenaria

426^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, considerato il protrarsi dell'audizione dei vertici di Assoportiti in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 26 luglio 2012, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**326^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che a fronte di una globalizzazione del mercato agroalimentare, la quale impone *standard* di competitività molto alti, il Paese deve far leva sulle peculiarità delle proprie produzioni, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile col territorio. Il valore della produzione può essere tutelato solo attraverso la qualità, la tracciabilità degli alimenti e l'ampliamento delle informazioni ai consumatori, anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali.

Il tema dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, con riferimento alla materia prima agricola utilizzata, è stato avvertito da lungo tempo a livello nazionale come un'esigenza fondamentale, che trova le sue radici sia nella tutela dei consumatori, sia nella difesa degli interessi economici legati alle produzioni agroalimentari nazionali.

Con la legge n. 4 del 2011, derivante da un'iniziativa governativa – avente come primo firmatario l'allora ministro Zaia – sono poste in essere una serie di misure volte a rafforzare la competitività dell'agricoltura e più in generale del settore agroalimentare, e viene altresì recepito il contenuto normativo e l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge di iniziativa parlamentare, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, approvato dal Senato in prima lettura (A.S. 1331).

L'articolo 4 della sopracitata legge n. 4 del 2011 – prosegue il Relatore – prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti non trasformati il luogo d'origine riguarda il paese di produzione, mentre per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Il citato articolo 4 – prosegue il Relatore – demanda ad appositi decreti interministeriali del Ministero dello sviluppo economico e di quello delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione della modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti vengono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

Allo stato attuale i sopracitati decreti non sono ancora stati emanati dall'Esecutivo. Il disegno di legge in titolo, alla luce di tale persistente inadempimento, stabilisce un termine massimo di due mesi – decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso – per l'emanazione dei decreti attuativi in materia di etichettatura d'origine di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foragere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (n. 470)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 19 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dal relatore Zanoletti.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 495)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per l'anno 2012, lo stanziamento complessivo iscritto al bilancio sul capitolo 2220 – interessato dal riparto prospettato dallo schema di decreto in titolo – è pari a 2.500.000,00 euro, registrando quindi un incremento rispetto all'importo totale delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel precedente anno 2011 (che ammontavano in particolare ad euro 2.203.000,00). Si sottolinea altresì che tale incremento dello stanziamento complessivo si pone in controtendenza con il precedente andamento, che aveva registrato, per l'anno 2011, un dimezzamento delle risorse complessive destinate al contributo statale ad Enti ed organismi, in base all'articolo 7 comma 24 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Passando ad un'analisi puntuale dei singoli profili dello schema di decreto in titolo, si osserva che ogni singolo contributo inserito nello stesso registra un *trend* in aumento rispetto a quanto prospettato con riferimento al precedente anno 2011. In particolare, il contributo all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) risulta pari a 1.867.508,00 euro, registrando un incremento di 229.352,00 euro rispetto all'anno 2011. Viene precisato nello schema di decreto che tale contributo copre solo in parte le spese relative agli stipendi del personale, analogamente, peraltro, a quanto evidenziato anche nel decreto ministe-

riale di riparto per l'anno 2011. L'importo devoluto all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), destinato a coprire in parte le spese di funzionamento di tale ente – come evidenziato nello schema di decreto in titolo – risulta pari a 526.732,00 euro, con un aumento di 64.688,00 euro rispetto all'anno precedente. Infine, il contributo a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo è pari a 105.760,00 euro ed è quantificato sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi, come precisato nell'ambito dello schema di decreto in esame.

Va poi evidenziato – prosegue il Presidente relatore – che il decreto-legge n. 95 del 2012, relativo alla revisione della spesa, all'articolo 12, comma 1, sopprime l'INRAN, attribuendo le funzioni spettanti allo stesso in parte al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), e in parte all'Ente risi, in particolare per i compiti relativi al settore delle sementi elette. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge procede inoltre alla soppressione delle funzioni dell'INRAN già svolte dall'*ex* INCA. A seguito di tale rimodulazione organizzativa l'articolo 12 comma 3, del sopracitato decreto-legge rinvia ad uno o più decreti ministeriali per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite rispettivamente al CRA ed all'Ente risi.

Appare evidente – prosegue il Presidente relatore – alla luce di tale quadro complessivo, che lo schema di riparto in titolo non potrà non tener conto della predetta individuazione delle risorse trasferite al CRA e all'Ente risi – peraltro demandata a un decreto da emanarsi entro novanta giorni senza alcun parere delle Commissioni parlamentari – come pure non potrà non tener conto della circostanza che il nuovo organico del CRA, quale risultante dal trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, dovrà essere ridotto del 10 per cento, a seguito di quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge sulla revisione della spesa. Infine occorrerà prendere in considerazione il risparmio derivante dal comma 5 dello stesso decreto-legge, che prefigura una procedura di mobilità per il personale INRAN incaricato dello svolgimento di funzioni *ex* INCA (soppresse come precisato in precedenza).

In conclusione, si rileva che gli obiettivi di *spending review* sottesi al decreto-legge n. 95 del 2012 sarebbero in concreto vanificati se ci si limitasse a trasferire al CRA e all'Ente risi le stesse risorse prefigurate in relazione all'INRAN – peraltro, come evidenziato, superiori a quelle previste nel 2011 – senza considerare l'impatto di risparmio derivante dalla rimodulazione organizzativa di cui al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge.

Il Presidente Relatore illustra infine uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 470**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in esame è volto ad attuare la delega legislativa contenuta nell'articolo 19 della legge comunitaria 2010, volta al recepimento della direttiva 2010/60/UE in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell'ambiente naturale;

le sementi in questione sono in via generale da ricondurre alle varietà di conservazione, tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni minacciate da fenomeni di erosione genetica;

le predette miscele di sementi, definite «miscugli di preservazione» anche in base alle vigenti normative comunitarie in tema di commercio dei prodotti sementieri, non potrebbero essere oggetto di commercializzazione, non essendo iscritte negli appositi registri nazionali;

la direttiva citata interviene a stabilire deroghe a tale situazione, al fine di consentirne il commercio tramite una disciplina che detta condizioni, restrizioni quantitative, controlli, norme su etichettatura e confezionamento;

l'articolato dello schema di decreto in questione riflette i contenuti fondamentali della direttiva, prevedendo peraltro nei suoi due ultimi articoli la clausola di cedevolezza nei confronti della normativa regionale e la clausola di invarianza finanziaria;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 giugno, relativamente allo schema di decreto legislativo in questione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di accogliere le proposte di modifica prospettate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 giugno, relativamente all'articolo 3 comma 1 e all'articolo 5, comma 4 dello schema di decreto legislativo in questione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 495

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

per l'anno 2012, lo stanziamento complessivo iscritto al bilancio sul capitolo 2220 – interessato dal riparto prospettato dallo schema di decreto in titolo – è pari a 2.500.000,00 euro, registrando quindi un incremento rispetto all'importo totale delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel precedente anno 2011 (che ammontavano in particolare ad euro 2.203.000,00). Tale incremento dello stanziamento complessivo si pone in controtendenza con il precedente andamento, che aveva registrato, per l'anno 2011, un dimezzamento delle risorse complessive destinate al contributo statale ad Enti ed organismi, in base all'articolo 7 comma 24 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

ogni singolo contributo inserito nello stesso schema di decreto registra un *trend* in aumento rispetto a quanto prospettato con riferimento al precedente anno 2011;

in particolare, il contributo all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) risulta pari a 1.867.508,00 euro, registrando un incremento di 229.352,00 euro rispetto all'anno 2011;

l'importo devoluto all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), destinato a coprire in parte le spese di funzionamento di tale ente risulta pari a 526.732,00 euro, con un aumento di 64.688,00 euro rispetto all'anno precedente;

il contributo a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo è pari a 105.760,00 euro ed è quantificato sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi;

rilevato che:

il decreto-legge n. 95 del 2012, relativo alla revisione della spesa, all'articolo 12, comma 1, sopprime l'INRAN, attribuendo le funzioni spettanti allo stesso in parte al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), e in parte all'Ente risi, in particolare per i compiti relativi al settore delle sementi elette;

il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge procede inoltre alla soppressione delle funzioni dell'INRAN già svolte dall'*ex* INCA;

a seguito di tale rimodulazione organizzativa l'articolo 12 comma 3, del sopracitato decreto-legge rinvia ad uno o più decreti ministeriali per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite rispettivamente al CRA ed all'Ente risi;

gli obiettivi di *spending review* sottesi al decreto-legge n. 95 del 2012 sarebbero in concreto vanificati se ci si limitasse a trasferire al CRA e all'Ente risi le stesse risorse prefigurate in relazione all'INRAN – peraltro superiori a quelle previste nel 2011 – senza considerare l'impatto di risparmio derivante dalla rimodulazione organizzativa di cui al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge;

esprime parere favorevole a condizione che:

si tenga conto, nell'ambito del riparto delle risorse per l'anno 2012, dei trasferimenti di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INRAN al CRA e all'Ente risi, la cui individuazione è demandata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, a successivo decreto ministeriale;

si tenga conto della circostanza che il nuovo organico del CRA, quale risultante dal trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, dovrà essere ridotto del 10 per cento, a seguito di quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa;

occorre considerare, ai fini della individuazione delle somme da ripartire, il risparmio derivante dal comma 5 del sopracitato decreto-legge, che prefigura una procedura di mobilità per il personale INRAN incaricato dello svolgimento di funzioni *ex* INCA.

Plenaria**327^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame concluso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore PERTOLDI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame suscita perplessità per quel che concerne il ruolo delle organizzazioni professionali, non adeguatamente valorizzato, le inutili complicazioni burocratiche in materia di formazione, introdotte dallo stesso ed infine lo sproporzionato apparato sanzionatorio contemplato. Alla luce di tale quadro, propone al relatore di configurare come condizioni talune delle osservazioni prospettate nello schema di parere, al fine di conferire alle stesse un maggior rilievo.

Il relatore PERTOLDI (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal senatore Zanoletti, provvedendo a rielaborare in tal senso lo schema di parere.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rileva che lo schema di parere predisposto dal relatore Pertoldi è opportunamente orientato nella direzione della salvaguardia degli interessi del settore agricolo nazionale, evidenziando altresì che lo stesso recepisce numerosi profili emersi nel corso delle audizioni effettuate in merito allo schema di decreto legislativo in questione.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime il proprio pieno apprezzamento per lo schema di parere prospettato dal relatore.

Il senatore VALLI (*LNP*) dichiara di condividere lo schema di parere in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Pertoldi (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 495)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Deliberazione di non esprimere parere)

Riprende l'esame concluso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Il senatore ANDRIA (*PD*), intervenendo nel dibattito, rileva che lo schema di decreto in questione risulta del tutto incoerente, in quanto lo stesso prospetta un trasferimento di risorse finanziarie all'INRAN senza tener conto della soppressione di tale Ente, e senza tener conto delle riduzioni di spesa risultanti ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di revisione di spesa, attualmente in fase di conversione. Alla luce di tali elementi, propone di non esprimere alcun parere sullo schema di decreto in titolo, auspicando che il Governo trasmetta quanto prima alla Commissione un nuovo piano di riparto, che tenga conto dei mutamenti organizzativi introdotti nell'ambito della sopraccitata *spending review*.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) condivide la proposta formulata dal senatore Andria, prospettando la necessità che il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda a trasmettere alla Commissione un nuovo schema di riparto, coerente con le innovazioni organizzative contemplate nell'ambito del comma 1, nonché dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti la deliberazione di non esprimere parere sullo schema di decreto in titolo.

La Commissione assume all'unanimità la deliberazione di non esprimere parere.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 479

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di attuare la delega contenuta nell'articolo 20 della legge comunitaria 2010, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2009/128/CE in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi;

la normativa in questione si inserisce nella strategia adottata a livello europeo nel sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, volto alla promozione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendo in tal modo i rischi e le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana connessi all'impiego dei prodotti citati;

sotto l'aspetto contenutistico, il provvedimento propone un quadro complessivo di misure finalizzate a perseguire determinati obiettivi fondamentali, quali il miglioramento dei controlli, la riduzione dei livelli di sostanze attive nocive, l'incentivazione di coltivazioni a impiego ridotto di fitosanitari, un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti;

la vigente normativa nazionale in materia si limita a considerare la fase iniziale, relativa all'immissione in commercio dei pesticidi, e la fase finale, riguardante il controllo dei residui negli alimenti, rendendo pertanto necessaria una nuova disciplina, quale quella proposta, che copra la fase dell'utilizzo vero e proprio dei prodotti in oggetto;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in via generale in molti punti del provvedimento appare ravvisabile una impostazione metodologica che denota una sottovalutazione del ruolo dell'agricoltura, come dimostrato sia dall'assenza delle organizzazioni professionali agricole nell'ambito del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, investite di una semplice consultazione discrezionale che non consente loro di potersi rendere portavoce delle istanze della filiera, sia dal mancato coinvolgimento delle organizzazioni stesse, da parte dei Ministeri interessati, nella predisposizione del Piano d'azione nazionale a cui fanno rinvio numerose disposizioni del provvedimento. Da quanto rilevato emerge una configurazione del settore agricolo relegato a semplice «portatore di interessi» piuttosto che soggetto direttamente

coinvolto nelle operazioni connesse agli adempimenti della disciplina comunitaria in questione si ritiene al contrario che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuta la funzione di riferimento del processo di attuazione, disciplinato dall'articolo 4, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, in modo tale da assumere un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun ministero interessato;

2) in relazione all'articolato si formulano le seguenti osservazioni:

– si ritiene necessario che siano accolte le proposte di modifica concordate in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

– nel titolo dello schema appare opportuno sostituire il termine «pesticida» con il termine «agrofarmaco» o «fitofarmaco», per una maggiore chiarezza e univocità, atta a superare l'accezione negativa collegata al primo termine;

– all'articolo 3 appare opportuno introdurre una definizione di utilizzatore non professionale, in modo che le due categorie di soggetti utilizzatori, professionali e non, possono essere esattamente distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle norme di riferimento, quale l'articolo 10, comma 5 che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali; inoltre la definizione di "consulente" (lettera g)) non ne precisa la funzione né le responsabilità, per cui è necessario meglio delineare la figura, che deve possedere specifiche competenze in materia fitoiatrica nonché essere "soggetto terzo" rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e nella vendita dei prodotti fitosanitari, anche mediante una disposizione aggiuntiva che ne individui le specifiche competenze richiamandone la qualifica e le discipline di laurea o di diploma;

– quanto all'articolo 4, al fine di rendere l'attuazione della normativa su programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure previste efficace e «partecipata», si ritiene indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, restituendo in questo modo il giusto peso al settore agricolo coinvolto direttamente dalla disciplina e garantendo nel tempo, attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;

– all'articolo 5, in considerazione del ruolo rilevante che i fitofarmaci rivestono per l'agricoltura, si ritiene che le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo debbano essere membri effettivi del Consiglio tecnico scientifico. L'attuale formulazione prefigura invece, al comma 6, una semplice consultazione periodica, che non può esaurire le istanze della filiera. E' opportuno, pertanto, che tre rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo, presenti nel CNEL, siano presenti nel Consiglio tecnico-scientifico, come sembra

altresì opportuna la presenza di un rappresentante delle categorie degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

– all'articolo 6, che prevede l'istituzione del Piano d'azione nazionale, appare necessario inserire, tra gli obiettivi dello stesso, la sostenibilità economica quale elemento fondamentale, rispondente ai requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana; appare altresì opportuno distinguere, al comma 2, l'agricoltura biologica dai «metodi alternativi»;

– gli articoli 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto devono essere modificati nel senso di esentare dai corsi di formazione di base e di aggiornamento i professionisti agronomi, agrotecnici e periti agrari iscritti agli Albi di settore, prevedendo espressamente per essi, nel rispetto delle competenze professionali contemplate dalla legge n. 251 del 1986, la possibilità di svolgere l'attività di consulenza fitoiatrica, di vendere, utilizzare ed acquistare prodotti fitosanitari. Sul tema della formazione si segnala la necessità di improntare il sistema criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi e di incombenze burocratiche per le imprese, o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

– l'articolo 7 non prevede alcun coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole nell'attività di formazione, nonostante l'esperienza acquisita in questo settore in molti anni di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione delle misure agro-ambientali contenute nei Piani di Sviluppo Rurale. Anche in relazione all'apporto fornito alle Regioni riguardo ai corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto (cosiddetto «patentino»), appare opportuno prevedere anche la possibilità che esse possano delegare alle Organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori la formazione in materia. Pertanto, occorre che l'articolo 7 sia modificato, individuando gli organismi deputati alla formazione ed al rilascio dei patentini per l'acquisto e il trattamento dei fitofarmaci, oltre che all'interno delle strutture responsabili delle Amministrazioni, anche presso strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

– all'articolo 8 sembra necessario chiarire la relazione tra lo specifico certificato di abilitazione ivi previsto e l'attuale «patentino» dei fitofarmaci che gli agricoltori ottengono dopo aver partecipato ad un corso di preparazione organizzato da Enti pubblici o strutture convenzionate; appare inoltre opportuno esentare dalla frequenza dei corsi di formazione gli iscritti negli albi professionali degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, tenuti comunque alla frequenza di corsi di aggiornamento se titolari di una abilitazione alla vendita;

– l'articolo 11, rispetto alla disciplina comunitaria, introduce ulteriori obblighi a carico degli utilizzatori, con il rischio di una eccessiva burocratizzazione collegata ad adempimenti che possono risultare eccessiva-

mente gravosi per gli imprenditori agricoli e che dovrebbero essere circoscritti soltanto alle ipotesi di assoluta necessità;

– all'articolo 13, occorre inserire una disposizione che stabilisca che, nell'ambito del Piano d'azione nazionale, siano indicate le tipologie di aeromobili abilitati ad effettuare i trattamenti aerei, in considerazione della non eccessiva chiarezza della normativa vigente e al fine di evitare che tale tipo di intervento possa essere effettuato da velivoli non idonei;

– occorre che le misure che il Piano d'azione dovrà prevedere, in ordine alle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 14, come pure in relazione alle aree «Natura 2000» di cui all'articolo 15, siano configurate in modo tale da poter fungere da supporto all'implementazione degli strumenti che la normativa in vigore già prevede per tali aree, evitando quindi una sovrapposizione tra tali misure;

– con riferimento all'articolo 15, pur condividendo l'obiettivo della ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti, la norma desta forte preoccupazione in quanto la sua formulazione introduce un'applicazione restrittiva della Direttiva oggetto di attuazione, in considerazione del fatto che vengono stabilite limitazioni o divieti aprioristici sull'impiego di fitofarmaci in relazione ad aree sulle quali è situata una parte rilevante dell'agricoltura italiana; la formulazione della norma sembra configurare un carattere punitivo nei confronti di quella agricoltura e di quegli agricoltori che ricadono in aree sensibili, non per propria scelta, e pertanto si sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo citato cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la permanenza in quelle aree di attività produttive economicamente sostenibili come l'agricoltura;

– l'articolo 17 dovrebbe stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, eventualmente da inserire in un allegato che definisca sia i criteri generali per il trattamento di imballaggi e rimanenze sia le misure che consentano una puntuale attuazione della norma in questione anche nelle fasi successive;

– quanto all'articolo 18, in tema di difesa fitosanitaria, si sottolinea la necessità di evitare che gli adempimenti conseguenti alla definizione di difesa sanitaria obbligatoria siano fissati a livello tanto elevato da mettere in difficoltà le aziende agricole, considerando che l'implementazione della difesa integrata è un'operazione complessa che coinvolge a livello operativo tutti gli attori della filiera e rischia, se non gestita razionalmente, di penalizzare soprattutto le colture specializzate del Mediterraneo e le colture minori;

– l'articolo 19, sempre in tema di difesa integrata obbligatoria, dovrebbe garantire non solo l'uso di prodotti a minor rischio per la salute umana e l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica e la qualità delle produzioni agricole. La formulazione attuale del comma sembra, infatti, indicare, come unico scopo del Piano in merito alla difesa integrata, la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente, mentre obiettivo della

direttiva è che gli Stati membri tengano conto anche dell'impatto sociale ed economico delle misure previste, nonché delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale dei gruppi di diretti interessati, in modo tale da garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività e la tutela del reddito;

– le sanzioni indicate all'articolo 24 appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'entità delle violazioni, dimostrando un carattere eccessivamente punitivo in un'ottica di repressione del fatto e rendendo necessaria una riduzione degli importi delle stesse, eventualmente specificando che sono fatte salve, per le medesime fattispecie di violazione, eventuali sanzioni già presenti nella normativa statale e regionale;

– l'assenza di una copertura finanziaria per le misure previste dal decreto induce a ritenere che gli oneri complessivi ad esso relativi ricadono sugli operatori interessati, in tal senso rendendo opportuna l'istituzione di un apposito Fondo, nei capitoli di bilancio, per l'uso sostenibile dei fitofarmaci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 479

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di attuare la delega contenuta nell'articolo 20 della legge comunitaria 2010, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2009/128/CE in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi;

la normativa in questione si inserisce nella strategia adottata a livello europeo nel sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, volto alla promozione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendo in tal modo i rischi e le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana connessi all'impiego dei prodotti citati;

sotto l'aspetto contenutistico, il provvedimento propone un quadro complessivo di misure finalizzate a perseguire determinati obiettivi fondamentali, quali il miglioramento dei controlli, la riduzione dei livelli di sostanze attive nocive, l'incentivazione di coltivazioni a impiego ridotto di fitosanitari, un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti;

la vigente normativa nazionale in materia si limita a considerare la fase iniziale, relativa all'immissione in commercio dei pesticidi, e la fase finale, riguardante il controllo dei residui negli alimenti, rendendo pertanto necessaria una nuova disciplina, quale quella proposta, che copra la fase dell'utilizzo vero e proprio dei prodotti in oggetto;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

3) in via generale in molti punti del provvedimento appare ravvisabile una impostazione metodologica che denota una sottovalutazione del ruolo dell'agricoltura, come dimostrato sia dall'assenza delle organizzazioni professionali agricole nell'ambito del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, investite di una semplice consultazione discrezionale che non consente loro di potersi rendere portavoce delle istanze della filiera, sia dal mancato coinvolgimento delle organizzazioni stesse, da parte dei Ministeri interessati, nella predisposizione del Piano d'azione nazionale a cui fanno rinvio numerose disposizioni del provvedimento. Da quanto rilevato emerge una configurazione del settore agricolo relegato a semplice «portatore di interessi» piuttosto che soggetto direttamente

coinvolto nelle operazioni connesse agli adempimenti della disciplina comunitaria in questione si ritiene al contrario che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuta la funzione di riferimento del processo di attuazione, disciplinato dall'articolo 4, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, in modo tale da assumere un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun ministero interessato;

4) in relazione all'articolato si formulano le seguenti osservazioni:

– si ritiene necessario che siano accolte le proposte di modifica concordate in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

– all'articolo 3 appare opportuno introdurre una definizione di utilizzatore non professionale, in modo che le due categorie di soggetti utilizzatori, professionali e non, possono essere esattamente distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle norme di riferimento, quale l'articolo 10, comma 5 che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali; inoltre la definizione di "consulente" (lettera g)) non ne precisa la funzione né le responsabilità, per cui è necessario meglio delineare la figura, che deve possedere specifiche competenze in materia fitoiatrica nonché essere "soggetto terzo" rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e nella vendita dei prodotti fitosanitari, anche mediante una disposizione aggiuntiva che ne individui le specifiche competenze richiamandone la qualifica e le discipline di laurea o di diploma;

– gli articoli 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto devono essere modificati nel senso di esentare dai corsi di formazione di base e di aggiornamento i professionisti agronomi, agrotecnici e periti agrari iscritti agli Albi di settore, prevedendo espressamente per essi, nel rispetto delle competenze professionali contemplate dalla legge n. 251 del 1986, la possibilità di svolgere l'attività di consulenza fitoiatrica, di vendere, utilizzare ed acquistare prodotti fitosanitari. Sul tema della formazione si segnala la necessità di improntare il sistema criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi e di incombenze burocratiche per le imprese, o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

– l'articolo 7 non prevede alcun coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole nell'attività di formazione, nonostante l'esperienza acquisita in questo settore in molti anni di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione delle misure agro-ambientali contenute nei Piani di Sviluppo Rurale. Anche in relazione all'apporto fornito alle Regioni riguardo ai corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto (cosiddetto «patentino»), appare opportuno prevedere anche la possibilità che esse possano delegare alle Organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori la formazione in materia. Pertanto, occorre che l'articolo 7 sia modificato, individuando gli organismi deputati alla formazione ed al rila-

scio dei patentini per l'acquisto e il trattamento dei fitofarmaci, oltre che all'interno delle strutture responsabili delle Amministrazioni, anche presso strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

– all'articolo 8 sembra necessario chiarire la relazione tra lo specifico certificato di abilitazione ivi previsto e l'attuale «patentino» dei fitofarmaci che gli agricoltori ottengono dopo aver partecipato ad un corso di preparazione organizzato da Enti pubblici o strutture convenzionate; appare inoltre opportuno esentare dalla frequenza dei corsi di formazione gli iscritti negli albi professionali degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, tenuti comunque alla frequenza di corsi di aggiornamento se titolari di una abilitazione alla vendita;

– l'articolo 11, rispetto alla disciplina comunitaria, introduce ulteriori obblighi a carico degli utilizzatori, con il rischio di una eccessiva burocratizzazione collegata ad adempimenti che possono risultare eccessivamente gravosi per gli imprenditori agricoli e che dovrebbero essere circoscritti soltanto alle ipotesi di assoluta necessità;

– all'articolo 13, occorre inserire una disposizione che stabilisca che, nell'ambito del Piano d'azione nazionale, siano indicate le tipologie di aeromobili abilitati ad effettuare i trattamenti aerei, in considerazione della non eccessiva chiarezza della normativa vigente e al fine di evitare che tale tipo di intervento possa essere effettuato da velivoli non idonei;

– occorre che le misure che il Piano d'azione dovrà prevedere, in ordine alle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 14, come pure in relazione alle aree «Natura 2000» di cui all'articolo 15, siano configurate in modo tale da poter fungere da supporto all'implementazione degli strumenti che la normativa in vigore già prevede per tali aree, evitando quindi una sovrapposizione tra tali misure;

– con riferimento all'articolo 15, pur condividendo l'obiettivo della ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti, la norma desta forte preoccupazione in quanto la sua formulazione introduce un'applicazione restrittiva della Direttiva oggetto di attuazione, in considerazione del fatto che vengono stabilite limitazioni o divieti aprioristici sull'impiego di fitofarmaci in relazione ad aree sulle quali è situata una parte rilevante dell'agricoltura italiana; la formulazione della norma sembra configurare un carattere punitivo nei confronti di quella agricoltura e di quegli agricoltori che ricadono in aree sensibili, non per propria scelta, e pertanto si sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo citato cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la permanenza in quelle aree di attività produttive economicamente sostenibili come l'agricoltura;

– l'articolo 17 dovrebbe stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, eventualmente da inserire in un allegato che definisca sia i criteri generali per il trattamento di imballaggi e rimanenze sia le misure che

consentano una puntuale attuazione della norma in questione anche nelle fasi successive;

– l'assenza di una copertura finanziaria per le misure previste dal decreto induce a ritenere che gli oneri complessivi ad esso relativi ricadono sugli operatori interessati, in tal senso rendendo opportuna l'istituzione di un apposito Fondo, nei capitoli di bilancio, per l'uso sostenibile dei fitofarmaci;

e con le seguenti condizioni:

– nel titolo dello schema sia sostituito il termine «pesticida» con il termine «agrofarmaco» o «fitofarmaco», per una maggiore chiarezza e univocità, atta a superare l'accezione negativa collegata al primo termine;

– quanto all'articolo 4, al fine di rendere l'attuazione della normativa su programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure previste efficace e «partecipata», è indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, restituendo in questo modo il giusto peso al settore agricolo coinvolto direttamente dalla disciplina e garantendo nel tempo, attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;

– all'articolo 5, in considerazione del ruolo rilevante che i fitofarmaci rivestono per l'agricoltura, sia prevista la presenza nel Consiglio tecnico-scientifico di tre rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo, presenti nel CNEL, così come la presenza di un rappresentante delle categorie degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

– all'articolo 6, che prevede l'istituzione del Piano d'azione nazionale, sia inserita, tra gli obiettivi dello stesso, la sostenibilità economica quale elemento fondamentale, rispondente ai requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana; è necessario altresì distinguere, al comma 2, l'agricoltura biologica dai «metodi alternativi»;

– quanto all'articolo 18, in tema di difesa fitosanitaria, si eviti che gli adempimenti conseguenti alla definizione di difesa sanitaria obbligatoria vengano fissati a livello tanto elevato da mettere in difficoltà le aziende agricole, considerando che l'implementazione della difesa integrata è un'operazione complessa che coinvolge a livello operativo tutti gli attori della filiera e rischia, se non gestita razionalmente, di penalizzare soprattutto le colture specializzate del Mediterraneo e le colture minori;

– l'articolo 19, sempre in tema di difesa integrata obbligatoria, deve garantire non solo l'uso di prodotti a minor rischio per la salute umana e l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica e la qualità delle produzioni agricole. La formulazione attuale del comma sembra, infatti, indicare, come unico scopo del Piano in merito alla difesa integrata, la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente, mentre obiettivo della

direttiva è che gli Stati membri tengano conto anche dell'impatto sociale ed economico delle misure previste, nonché delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale dei gruppi di diretti interessati, in modo tale da garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività e la tutela del reddito;

– siano ridotti gli importi delle sanzioni indicate all'articolo 24, eventualmente specificando che sono fatte salve, per le medesime fattispecie, eventuali sanzioni già presenti nella normativa statale e regionale, in quanto il sistema previsto appare del tutto sproporzionato all'entità delle violazioni, dimostrando un carattere eccessivamente punitivo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Energia Concorrente Massimo Orlandi, presidente, Salvatore Pinto, amministratore delegato di EGL Italia, Aldo Chiarini, amministratore delegato di GDF Suez Italia; per la Società gestione impianti nucleari (Sogin) Giuseppe Nucci, amministratore delegato, accompagnato da Fabio Chiavalli, vice direttore ambiente, radioprotezione, sicurezza e qualità, Davide Galli, direttore disattivazione centrali e impianti Nord e Severino Alfieri, direttore disattivazione centrali e impianti Centro Sud.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Energia Concorrente; seguito dell'audizione di rappresentanti della Società gestione impianti nucleari (Sogin)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegnere Massimo Orlandi, presidente di Energia Concorrente e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere ORLANDI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale chiarisce le strategie industriali dell'Associazione che raggruppa cinque tra i maggiori produttori di energia elettrica, vale a dire EGL Italia, GDF Suez Italia, Repower, Sorgenia e Tirreno Power, il cui impegno è certamente servito a compensare i cali di energia legati alla produzione da fonti rinnovabili e quindi a consentire il bilanciamento della rete. Tuttavia l'andamento del mercato e i differenti livelli di incentivi tra i produttori di energia fanno temere per il futuro la chiusura di alcuni impianti se non addirittura cessioni di quote di mercato, con conseguenze gravi per il funzionamento della rete di distribuzione, già penalizzata dai ritardi in investimenti che possano aumentarne la capacità. Avanza poi alcune proposte sul *mix energetico* futuro, in particolare con riguardo all'erogazione di incentivi, allo sviluppo della rete e allo stoccaggio di energia.

Il presidente CURSI rivolge alcune domande con riferimento ai sistemi di accumulo e al sistema degli incentivi.

Il senatore BUBBICO (PD) si sofferma sugli effetti dell'apertura del mercato dell'energia, che al di là degli importanti risultati, rivela oggi un *deficit* normativo di rango primario che non può essere colmato dall'Autorità regolatoria. In quest'ottica si interroga su quali interventi possano consentire di migliorare le attuali vie di trasporto dell'energia.

Il senatore CASOLI (PdL) richiama gli effetti sulla produzione industriale che ha l'alto prezzo dell'energia che spinge un crescente numero di imprenditori a trasferirsi all'estero. In questo quadro è interessato a conoscere l'orientamento degli investitori stranieri nel settore della produzione di energia elettrica.

La senatrice FIORONI (PD) svolge una riflessione sulla flessibilità del mercato in una prospettiva europea, puntando a focalizzare quali sono gli ostacoli ad un suo completo sviluppo.

L'ingegnere ORLANDI replica quindi ai senatori intervenuti precisando preliminarmente quali sono i fattori che determinano le differenze di prezzo dell'energia e quali possono aumentare la capacità della rete. Riguardo agli accumuli, ritiene che la tecnologia non sia ancora ad un livello tale da giustificare investimenti importanti nella fase realizzativa, quanto piuttosto nella ricerca che va senz'altro sostenuta. Ritiene inoltre che il sistema degli incentivi possa essere utilmente rivisto, anche nella direzione indicata dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre per quanto concerne i servizi di dispacciamento ritiene ci siano sicuramente utili opportunità in ambito europeo.

L'ingegnere CHIARINI, amministratore delegato di GDF Suez Italia, lamenta le difficoltà da parte delle aziende ad investire in Europa a causa di una normativa e un livello di tassazione particolarmente penalizzanti (cita fra tutte la *Robin tax*), che giustificano un interesse per mercati esteri più aperti, quale ad esempio il Brasile.

L'ingegnere PINTO, amministratore delegato di EGL Italia, richiama l'attenzione sull'opportunità di evitare cambiamenti nella legislazione di settore che ne limitino la flessibilità, se non si vogliono disincentivare gli investimenti.

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti di Energia concorrente per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dagli auditi, poiché nulla osta da parte loro, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Avverte che si procederà ora al seguito dell'audizione dei rappresentanti della Società gestione impianti nucleari (Sogin). Rivolge quindi un indirizzo di saluto agli ospiti, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione e invita l'ingegner Giuseppe Nucci, amministratore delegato, a prendere la parola.

L'ingegnere NUCCI consegna agli atti della Commissione un primo documento contenente gli elementi di risposta alle domande a lui rivolte nel corso della precedente audizione ed un secondo documento nel quale viene descritta l'attività svolta da Sogin per il trattamento dei rifiuti radioattivi, generati dalla ricerca e dagli impieghi medici e industriali.

Il senatore GHIGO (*PdL*) chiede informazioni in ordine alla notizia di un recente passaggio in Val di Susa di un treno che trasportava rifiuti radioattivi.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), dopo aver espresso vivo apprezzamento per la completezza delle informazioni fornite, chiede quali prospettive può avere il settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi per le imprese italiane.

L'ingegnere NUCCI chiarisce preliminarmente che il treno passato in Val di Susa ha trasportato barre radioattive dall'Italia alla Francia affinché potessero essere processate e restituite sotto altra forma, nell'ambito di un programma che ormai ha raggiunto il 98 per cento dei trasferimenti previsti. Aggiunge poi che l'alto livello raggiunto da Sogin nella ricerca nel campo del trattamento dei rifiuti radioattivi ne fa una realtà che può confrontarsi anche sul mercato europeo per soddisfare le richieste, in costante aumento, soprattutto sul versante del *decommissioning*.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegnere Nucci per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che i documenti consegnati dall'auditore, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, saranno pubblicati sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**341^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CASTRO (*PdL*) richiama la disposizione di cui all'articolo 31, comma 11, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), in base alla quale, scaduto un anno dall'entrata in vigore della legge e in assenza degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi che regolino l'accesso all'arbitrato, il Ministro del lavoro deve avviare una procedura speciale rafforzata di consultazione sindacale e, trascorsi sei mesi senza il raggiungimento di un'intesa, emettere un decreto per l'implementazione in via sperimentale dell'arbitrato. Sollecita un intervento del ministro Fornero in Commissione finalizzato a chiarire quali siano le iniziative assunte al fine di garantire l'applicazione di tale norma, che risulta vigente, non essendo stata la fattispecie toccata dalle disposizioni della legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro.

La senatrice CARLINO (*IdV*) appoggia la richiesta del senatore Castro, puntualizzando tuttavia che diverse sono le motivazioni del suo Gruppo, che intende sollecitare il Governo a convocare le parti sociali per giungere ad una soluzione condivisa e non certo, in alcun modo, garantire l'implementazione del ricorso all'arbitrato.

Il presidente GIULIANO assicura di aver già sottoposto la questione per le vie brevi al Ministro, unitamente ad altre già in precedenza sollevate da componenti della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3233) *Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) *LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, ricorda che in tale seduta il ministro Fornero è intervenuto sui provvedimenti in discussione. Comunica inoltre che, essendo nel frattempo pervenute le designazioni da parte dei rappresentati dei Gruppi in Commissione, procederà quanto prima alla convocazione del Comitato ristretto.

Il senatore CASTRO (*PdL*) condivide le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal Ministro, ricordando che l'articolo 1, commi 23 e 26, della legge n. 92 del 2012 sul mercato del lavoro è intervenuta sia sulla regolazione dei co.co.pro. che sulla questione delle partite IVA. Su tale ultimo versante sottolinea come sia assai penetrante la strumentazione messa a disposizione dell'INPGI e dei suoi ispettori, nel quadro di una severa presunzione, con eccezioni accuratamente specificate nel predetto comma 26. Altra e diversa questione è invece quella delle agevolazioni alle imprese contraddistinte da comportamenti corretti nei confronti dei lavoratori. In ogni caso, il suo Gruppo plaude alla costituzione del Comitato ristretto, che consentirà un adeguato approfondimento di tali questioni.

La senatrice BLAZINA (*PD*) condivide ampiamente le considerazioni del senatore Castro e le argomentazioni del Ministro riferite alla parte lavoristica dei provvedimenti. Giudica necessario un approfondimento avuto riguardo ai contenuti della legge sui fondi all'editoria, n. 103 del 2012, e conviene pertanto sull'opportunità di proseguire una disamina complessiva in sede ristretta.

Il senatore ICHINO (*PD*) concorda pienamente con le osservazioni del senatore Castro, sottolineando che la presunzione cui egli faceva riferimento è strutturata in modo da poter operare già sulla base dei meri dati INPS. Con l'occasione, ricorda che nel già citato comma 26 è inserita una drastica esclusione della operatività della presunzione riferita a coloro che risultino iscritti a ordini o albi professionali e che le modalità e i tempi del dibattito parlamentare non hanno consentito di modulare meglio la fatti-

specie; purtuttavia nei fatti esistono professioni ordinistiche che sono tipicamente svolte in forma subordinata, quali quella di infermiere, di geologo e, appunto, di giornalista. Si chiede dunque se non sarebbe il caso di correggere la citata disposizione, con riferimento alle professioni rispetto alle quali l'eccezione risulta sostanzialmente irragionevole.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, nel prendere atto delle considerazioni svolte, ribadisce che esse potranno essere utilmente approfondite nel corso dei lavori del Comitato ristretto, che, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione, intende convocare già nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULL'ADOZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52/CE

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ricorda che nel maggio scorso la Commissione ha espresso osservazioni non ostative su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Gli risulta che il Governo, nell'adozione del decreto, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avrebbe tenuto conto di una condizione posta dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a, competenti nel merito, che subordinavano il parere favorevole alla previsione di una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro stranieri, titolari del permesso di lungo soggiorno CE, potevano volontariamente adeguarsi alle norme di legge, evitando così le sanzioni più gravi. Lamenta che di fatto ciò comporterebbe una sanatoria nei confronti di lavoratori stranieri irregolari la cui adozione sarebbe per tal via completamente sfuggita alla Commissione lavoro.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che la condizione effettivamente è stata posta nei pareri resi rispettivamente dalle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento e che di essa il Governo ha tenuto conto effettivamente nell'adozione del decreto in questione, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore CASTRO (*PdL*), nel ringraziare il Sottosegretario della precisazione, fa presente che tra gli effetti più perniciosi di tale sanatoria è la falsa assunzione abusiva di parenti ed amici di datori di lavoro stranieri. Suggestisce al riguardo un attento monitoraggio, dal quale a suo giudizio emergeranno dati inquietanti, come la possibilità di costituire abusivamente posizioni *ex novo*.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che l'intendimento del Ministero è semmai di segno opposto e che la fase transitoria così costituita risulta comunque assai circoscritta e limitata.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) conferma le sue perplessità, stigmatizzando l'inserimento nel decreto di una disposizione totalmente estranea alla delega legislativa originaria.

Il presidente GIULIANO concorda sulla necessità di approfondire il punto, alla luce delle disposizioni di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL RISPETTO DELLE REGOLE
CHE SALVAGUARDANO LA SALUTE DELLE PERSONE NEI CORPI DI BALLO DEI
TEATRI ITALIANI*

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, comunica che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno.

Pertanto, si procederà alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento.

Ricorda, infatti, che il disegno di legge in titolo risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana; la Commissione si appresta, quindi, a concludere l'*iter*, anche in assenza del parere della Commissione bilancio, con l'intesa che i relatori saranno autorizzati a proporre eventuali modifiche che si rendano necessarie per recepire pareri della 5^a Commissione, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*), a nome dei senatori dell'Italia dei valori, annuncia il voto contrario sul decreto-legge in esame che presenta alcuni punti critici. In primo luogo, ci si sarebbe attesi un intervento volto ad accorpare gli enti inutili e, quindi, gli organi collegiali che operano sotto il controllo del Ministero della salute. Tuttavia, mentre da un lato, il Governo si accinge alla emanazione delle norme attuative previste per la razionalizzazione dei cosiddetti enti inutili, dall'altro, il Ministro della salute si auto attribuisce il potere di effettuare le nomine di quegli organi che sono sotto il suo controllo.

In secondo luogo, nel ricordare la normativa vigente in tema di elezione del Presidente del Consiglio superiore di sanità da parte dello stesso organo, appare fuori luogo che all'articolo 1, comma 2, si preveda la possibilità per il Ministro di decidere direttamente il nome del Presidente del Consiglio superiore di sanità, sottraendo tale prerogativa all'ente stesso. In virtù del fatto che le disposizioni segnalate non sembrano possedere quelle caratteristiche di necessità ed urgenza che dovrebbero costituire il presupposto per l'adozione di un decreto legge, ribadisce il voto negativo della propria parte politica.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza, rilevando come il Ministro della salute abbia fornito alla Commissione ampie rassicurazioni sul fatto che le proroghe inserite nel decreto-legge in esame hanno una valenza transitoria, stante la ravvicinata presentazione di una riforma organica sui diversi temi oggetto del provvedimento d'urgenza.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara il proprio voto a favore, anche tenuto conto dell'intervento nella seduta di ieri dello stesso Ministro della salute, nell'auspicio che le disposizioni di proroga possano essere di fatto superate da una riforma complessiva.

La senatrice BASSOLI (PD), nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Partito democratico, reputa che il Ministro abbia fornito sufficienti garanzie sul fatto che le disposizioni di proroga non allontanino quel riordino degli organi collegiali che si presenta come necessario. Ricorda in ogni caso che nella seduta di ieri il relatore Bosone ha richiesto un quadro aggiornato, regione per regione, circa lo stato di attuazione della normativa inerente l'attività libero-professionale intramuraria, nonché un coordinamento proprio tra l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in titolo con l'articolo 12, comma 20 del decreto legge n. 95 del 2012 (Atto Senato 3396).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori, senatore Bosone e Saccomanno, a riferire in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge, nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per segnalare come il provvedimento d'urgenza, appena licenziato dalla Commissione, rappresenti una tappa di un percorso che dovrà giungere, grazie alla collaborazione del Ministro della salute, a definire una serie di interventi di carattere organico sui vari argomenti sottesi al decreto-legge n. 89 del 2012.

Esprime quindi l'auspicio che il testo del decreto-legge non subisca modifiche e venga quindi rapidamente approvato da parte dell'Assemblea.

SUI LAVORI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PATOLOGIA DIABETICA

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in qualità di relatrice dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica, ritiene che il quadro delle audizioni possa dirsi completato, in virtù di una istruttoria vasta ed approfondita compiuta dalla Commissione audendo diversi interlocutori e raccogliendo una consistente documentazione; ravvisa l'esigenza di prevedere un'audizione finale con il Ministro della salute, prima di redigere lo schema di documento conclusivo che potrebbe essere poi presentato in occasione della giornata del diabete che si celebra il 14 novembre.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto comunicato dalla senatrice Baio, si riserva di programmare in via prioritaria la richiesta audizione del Ministro della salute nell'ambito della menzionata indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria**362^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario D'ANDREA fa presente che il Governo ritiene che il provvedimento debba rimanere immutato nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in quanto i ristretti margini di tempo a disposizione e l'attuale situazione dei lavori parlamentari renderebbero, nei fatti, impossibile la tempestiva conversione del decreto-legge in caso di nuova lettura da parte della Camera dei deputati. Invita quindi i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti dovendo, diversamente, esprimere parere contrario sulle proposte emendative presentate.

Il senatore DELLA SETA (PD) ritiene prioritario assicurare la conversione del decreto-legge in considerazione dell'urgenza che le disposizioni in esso recate rivestono per le popolazioni colpite dal sisma. È tut-

tavia evidente che alcune disposizioni richiedano miglioramenti idonei a renderle effettivamente applicabili. Si sofferma quindi sulle modalità organizzative dei lavori parlamentari in sede di conversione dei decreti-legge che finiscono spesso per penalizzare una delle due Camere rendendo impossibile operare qualsiasi intervento migliorativo. Dichiarò infine la disponibilità, a nome del proprio Gruppo, a ritirare gli emendamenti in Commissione per trasformarli in ordini del giorno da presentare per il prosieguo dell'esame in Assemblea. Questi ordini del giorno, una volta accolti dal Governo, verrebbero a tracciare le linee direttive per le modificazioni normative da realizzare con successivi provvedimenti.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) ritiene che, seppur ristretti, sussistano i tempi necessari per un esame in terza lettura delle modifiche eventualmente apportate dal Senato. Il decreto-legge n. 74 del 2012 lascia aperte questioni di notevole importanza, il cui chiarimento rimane indefinitamente demandato ai Commissari preposti all'emergenza. Tra queste, in particolar modo, vi è quella relativa alla quantificazione dei contributi per la ricostruzione a carico dello Stato. Paveggia quindi i rischi derivanti dalla incertezza delle disposizioni del decreto-legge, che potrebbero tradursi nella desertificazione di quelle aziende che ritengono più sicuro e redditizio trasferire al di fuori del territorio nazionale le attività produttive colpite dal sisma. Sottolinea poi la notevole differenza tra i contenuti del decreto-legge relativo alla ricostruzione in Abruzzo e quelli del decreto in esame rilevando, in particolar modo, l'incoerenza delle norme che impongono l'adeguamento sismico a carico delle imprese.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) si associa alle considerazioni del senatore Giovanardi, evidenziando il contributo migliorativo degli emendamenti proposti. Anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 74, così come avvenuto nel caso del decreto-legge di riorganizzazione della Protezione civile, si impedisce alla Commissione di merito di apportare un contributo efficace al miglioramento dello stesso provvedimento. Ritieni infine che la dichiarata disponibilità a lavorare nel mese di agosto manifestata da diversi Gruppi parlamentari potrebbe essere compiutamente dimostrata apportando le modifiche necessarie al decreto-legge in esame che richiederebbero, al più, tre giorni di lavoro della Camera dei deputati.

Il senatore ORSI (*PdL*) constata la difficoltà di conciliare l'organizzazione dei lavori parlamentari con una produzione alluvionale di decreti-legge da parte del Governo. Pur esprimendo insoddisfazione per l'*iter* del provvedimento che non consente alla Commissione di apportare alcun contributo modificativo e correttivo, ritiene che la sede idonea a manifestare le perplessità del caso sia la Conferenza dei Capigruppo, a cui è demandata la programmazione dei lavori parlamentari. Per quanto riguarda poi le sperequazioni tra i contenuti del decreto-legge per il sisma in Abruzzo e quelli del decreto-legge in esame, osserva che nel primo caso vi era coinvolto un Governo con una responsabilità politica più forte

rispetto all'attuale compagine di tecnici. Fa poi presente che, in concreto, le Commissioni continueranno a lavorare fino alle soglie di Ferragosto e saranno convocate con molta probabilità già nelle settimane successive dimostrando così, nei fatti, il senso di responsabilità che il Paese attende dalle istituzioni parlamentari. Auspica infine che in tempi brevi il Governo possa emanare un nuovo provvedimento con cui chiarire le parti ancora di difficile interpretazione del decreto-legge n. 74.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) fa preliminarmente presente la grande attesa che i territori colpiti dal sisma ripongono nella celere conversione del decreto-legge poiché, pur con alcune lacune, il decreto-legge n. 74 rappresenta una prima, fondamentale, risposta alle esigenze dei cittadini dell'Emilia-Romagna. Alcune questioni, quali i crediti di imposta, l'esenzione di talune spese dal calcolo dei limiti nell'ambito del patto di stabilità ed il finanziamento di taluni interventi mediante la Cassa depositi e prestiti trovano già soluzioni nel decreto sviluppo o dovrebbero trovarle anche nel decreto-legge relativo alla *spending review*, in modo tale che, prima di agosto, dovrebbero essere opportunamente chiariti alcuni aspetti fondamentali dei rimedi posti in essere in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, ritiene che la conversione del decreto-legge sia possibile nei termini previsti, pur apportando le modifiche che risultano necessarie, poiché vi sono i tempi per una terza e definitiva lettura da parte della Camera dei deputati. Ringrazia il Rappresentante del Governo per aver chiarito senza margini di ambiguità l'orientamento dell'Esecutivo. Fa inoltre presente che, nel caso in cui il Governo intendesse porre la fiducia sul decreto-legge n. 74, dovrebbe valutare l'opportunità di includere nel testo su cui porre la fiducia gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione ed è possibile che la votazione delle proposte emendative presentate possa apportare significative modifiche al testo in esame. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame invitando il Rappresentante del Governo ed i Rappresentanti dei Gruppi a verificare se sussistono le condizioni politiche per migliorare il testo del decreto-legge n. 74, assicurandone la conversione entro i termini di decadenza. Nelle more di questo chiarimento politico, il termine per la presentazione di ordini del giorno dovrebbe essere riaperto e il prosieguo dell'esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato alla seduta di domani.

La senatrice SOLIANI (*PD*) ricorda che presso la Camera dei deputati si è registrato non solo il voto unanime in favore della conversione, con modificazioni, del decreto ma anche un lavoro concertato tra tutti i Gruppi parlamentari sui contenuti di quest'ultimo. È auspicabile che un analogo spirito di collaborazione tra i Gruppi caratterizzi anche l'esame in Senato del provvedimento.

Il presidente D'ALÌ, relatore, osserva che il Senato può responsabilmente rilevare l'esistenza, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, di elementi che necessitano di correzioni o miglioramenti.

Il senatore DELLA SETA (PD) rileva che appare opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento e riaprire il termine per la presentazione degli ordini del giorno. Auspica quindi che il Governo non solo accolga gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo, ma dia poi concreta attuazione agli impegni da essi recati.

Il presidente D'ALÌ, relatore osserva che, anche in considerazione del fatto che la 5^a Commissione permanente non ha espresso il parere di competenza, si potrebbe pure ipotizzare una reiezione tecnica degli emendamenti in sede di Commissione. Tuttavia, anche in questo caso ci si dovrebbe confrontare in Assemblea con l'inequivoca presa di posizione del Governo sull'immodificabilità del testo licenziato dalla Camera dei deputati. Peraltro, si deve considerare che, nonostante la prassi sinora seguita dal Governo in carica, questo potrebbe comunque, assumendosene la responsabilità politica, porre la questione di fiducia sul provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Propone quindi di fissare per le ore 20 di oggi il nuovo termine per la presentazione di ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria
128^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Eun Chul Kim, rappresentante della International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea (ICNK).

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti della International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea (ICNK)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 luglio 2012.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, presenta l'ospite ricordando la situazione critica esistente nella Corea del Nord e il lavoro svolto in proposito dalla Commissione.

Eun Chul KIM, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda come, a seguito della fame patita in Corea del Nord, abbia tentato nel 1999 di lasciare il paese insieme ad altre sei persone e come, nonostante il tentativo di coinvolgere le autorità di confine russe e cinesi, e l'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati, sia stato forzatamente rimpatriato per essere rinchiuso dapprima in un carcere speciale, dove, tra interrogatori e torture, ha trascorso sei mesi, e, successivamente, in un campo di detenzione dove ha visto i detenuti morire di fatica e di stenti o in seguito alle torture subite. Nel chiudere l'intervento auspica che la Commissione si voglia impegnare nel denunciare la situazione in Corea del Nord.

Intervengono quindi i senatori PERDUCA (*PD*), CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), LADU (*PdL*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde Eun Chul KIM.

Il presidente MARCENARO, nel chiudere la seduta, ringrazia la personalità audita e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
(Svolgimento e conclusione)

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Andrea DI SORTE, *assessore del comune di Bolsena*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola la dottoressa Silvia GIANNINI, *Vice Sindaco del comune di Bologna*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*) e il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*).

La dottoressa Silvia GIANNINI, *Vice Sindaco del comune di Bologna*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria**(2^a pomeridiana)***Presidenza del presidente*

Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.55.**IN SEDE CONSULTIVA***Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici****Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato**

Parere alla II Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato, volto ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio. Riferisce che le ragioni dell'intervento normativo risiedono nell'insufficienza della disciplina contenuta nel codice civile, nella necessità di superare il concetto «verticale» del condominio e di adeguarlo alle nuove realtà edilizie, nell'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di ridurre il contenzioso in materia. Tra le novità introdotte dalla riforma, segnala le seguenti: l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del condominio al condominio «orizzontale» e al cd. supercondominio; la procedura urgente per i lavori della messa in sicurezza del condominio in caso di pericolo e la previsione dell'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria; l'abbassamento dei *quorum* richiesti per deliberare sulle modificazioni d'uso e sulla sostituzione delle parti comuni e per deliberare sulle innovazioni; l'ulteriore abbassamento del *quorum* per deliberare sulle innovazioni «di utilità sociale»; le nuove regole per la costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni e la disciplina della convocazione dell'assemblea; il rafforzamento della figura dell'amministratore di condominio e l'ampliamento delle responsabilità connesse alla gestione condominiale; l'introduzione dell'obbligo di polizza di assicurazione per gli atti compiuti dall'amministratore; la possibilità di effettuare trascrizioni a favore e contro il condominio; l'istituzione del registro degli amministratori presso le Camere di commercio; l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio; la nuova disciplina della riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini. Osserva che, con finalità di adeguamento alle innovazioni tecno-

logiche e di riduzione del contenzioso in materia, il progetto di riforma interviene sulla definizione delle parti comuni del condominio e contiene una specifica disciplina dell'installazione di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva. Fa notare che ulteriori disposizioni del progetto di legge sono poi volte a codificare taluni indirizzi emersi in giurisprudenza. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana

Testo unificato C. 4698 e abb.

Parere alla VII Commissione della Camera

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Francesco BEVILACQUA, illustra il provvedimento in esame, volto a garantire al Museo nazionale dell'emigrazione italiana una copertura finanziaria stabile e una localizzazione definitiva. Rileva che l'articolo 1 riconosce l'alto valore culturale dell'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo e ne fissa la sede espositiva in Roma. Con riguardo alla specifica localizzazione, osserva che la norma dà preferenza all'attuale sede dell'istituto, la *ex* Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, al fine di dare continuità all'originaria progettazione del complesso espositivo. Ove si renda indispensabile una diversa collocazione, evidenzia, la valutazione deve essere effettuata dal MAE, di concerto con il MIBAC. Ai medesimi soggetti, segnala, l'articolo 3 attribuisce la responsabilità del Museo. Sottolinea che l'articolo 2 concerne funzioni e finalità dell'istituto; il Museo è identificato quale struttura permanente del MAE, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio dell'emigrazione italiana. Specifica che l'istituto recupera la memoria dell'esperienza migratoria italiana; ripercorre le diverse realtà locali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, nella sua evoluzione storica, fino all'età contemporanea; realizza un collegamento in rete tra musei dell'emigrazione italiani ed esteri, consentendo la consultazione delle banche dati esistenti presso le diverse strutture. Ulteriori funzioni del Museo, rileva, consistono nell'elaborare studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, dei processi di integrazione e delle azioni di cooperazione e valorizzazione culturale che interessano l'Italia, in uscita e in entrata; nonché promuovere incontri internazionali di interscambio culturale, in Italia e all'estero, anche ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte dei cittadini italiani emigrati e degli immi-

grati in Italia. Rileva che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato scientifico, presieduto da un Sottosegretario di Stato agli affari esteri, designato dal Ministro degli affari esteri; il comitato scientifico è composto dal direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del MAE e da sette esperti di chiara fama nominati dal presidente del comitato. L'articolo 5, segnala, concerne la figura del direttore del Museo; nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, il direttore sovrintende all'organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative. Il comma 2, evidenzia, riguarda, invece, l'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, che sono definite da un accordo di programma stipulato tra MAE e MIBAC. L'articolo 6, conclude, quantifica l'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria

S. 3414 Governo, approvato dalla Camera

Parere alla 12^a Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando che proroga alcuni termini temporali nelle seguenti materie: attività libero-professionale intramuraria; organi operanti presso il Ministero della salute; obbligo di assicurazione, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Rileva che il comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria. In base alla normativa generale, osserva, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Fa notare che gli interventi devono essere attuati, secondo la disposizione finora vigente, entro il 30 giugno 2012. Il comma 1, precisa, sostituisce tale data, prevedendo il termine del 31 dicembre 2012. Osserva che negli ambiti in cui gli interventi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre un termine già stabilito, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame, l'impiego del proprio studio professionale. La proroga di cui al comma 1, fa notare,

consente il summenzionato impiego fino al 31 dicembre 2012; il comma 2 dispone la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi individuati nell'Allegato 1. Rileva che la Camera ha aggiunto un comma 3-*bis* nell'articolo 1, concernente la decorrenza dell'obbligo, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
(Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, in corso di esame presso la II Commissione della Camera;

valutato che la disciplina oggetto del testo in esame appare riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;

considerato che l'articolo 26 reca altresì norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità prevedere modalità di collaborazione e concertazione tra Stato e Regioni in ordine all'attuazione dell'articolo 26.

ALLEGATO 2

Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. (Testo unificato C. 4698 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 4698 ed abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali», oggetto del provvedimento, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; rilevato altresì che l'articolo 118, terzo comma, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.

valutata la menzionata competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e l'attribuzione a Roma capitale di funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che nell'ambito del comitato scientifico siano presenti rappresentanti della regione e di Roma capitale.

ALLEGATO 3

**DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria
(S. 3414 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 89, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato, recante proroga di termini in materia sanitaria;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all'attività professionale intramuraria, alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

evidenziate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere che alla proroga dell'attività libero-professionale intramuraria si accompagni anche quella delle disposizioni volte a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per la predetta attività.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 25 luglio 2012

X Comitato

Cultura della legalità, scuola, università e informazione

Riunione n. 15

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 28

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII e dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Walter MARTINI, *rappresentante Associazione Giovanni XXIII*, e Alda Maria VANONI, *rappresentante Associazione Famiglie per l'accoglienza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP).

Walter MARTINI, *rappresentante Associazione Giovanni XXIII*, e Alda Maria VANONI, *rappresentante Associazione Famiglie per l'accoglienza*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 25 luglio 2012

Plenaria
107^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Giovanni Piazza.

Interviene in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità il Dottor Roberto Pasetto, ricercatore presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità

Il presidente TOFANI introduce l'audizione in titolo. La Commissione sta verificando alcune segnalazioni avanzate dai rappresentanti dei piloti e

degli assistenti di volo, in merito ai presunti rischi per la salute degli operatori del comparto derivanti dalla possibile presenza di amianto a bordo degli aeromobili, tema per il quale gli auditi hanno indicato l'esistenza di alcuni studi che sarebbero stati condotti dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il dottor PASETTO richiama la lettera di convocazione per l'odierna audizione inviata dal presidente Tofani al professor Enrico Garaci, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nella quale si fa riferimento a una serie di studi e valutazioni compiuti sul tema della presenza dell'amianto nel settore aeronautico dal professor Giovanni Alfredo Zapponi, già dirigente dell'Istituto. Al riguardo fa presente che tali studi furono condotti dal professor Zapponi a titolo individuale, nell'ambito di una consulenza tecnica a lui richiesta, ma non per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, che non dispone quindi della relativa documentazione.

Per quanto riguarda il quesito specifico circa l'eventuale dispersione aerea di particelle di amianto dai velivoli in fase di decollo o di atterraggio e la conseguente possibilità di esposizione delle persone alle particelle stesse, precisa che tali ipotesi non possono essere suffragate in assenza di specifiche prove e verifiche ambientali.

Rispondendo quindi ad un quesito del PRESIDENTE, fa presente che l'Istituto Superiore di Sanità ha affrontato più volte in passato il problema dell'esposizione ad amianto, ma mai nel settore aeronautico. Di tale questione si sta invece occupando l'INAIL attraverso il Registro nazionale mesoteliomi: da contatti da lui avuti con il coordinatore del Registro, sarebbe stato inoltre costituito un gruppo di lavoro *ad hoc*.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) chiede informazioni sulla qualifica rivestita all'epoca dal professor Zapponi all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle circostanze attraverso le quali si era determinata la consulenza a titolo personale che ha prodotto gli studi sulla presenza di amianto nel settore aeronautico.

Il dottor PASETTO fa presente che il professor Zapponi, ora andato in pensione, ha rivestito una serie di incarichi all'interno dell'Istituto, tra i quali da ultimo quello di direttore del Dipartimento di tecnologie e salute. I dirigenti dell'Istituto possono svolgere anche consulenze individuali, ad esempio su richiesta della Magistratura, come accaduto appunto nel caso della ricerca condotta dal professor Zapponi.

Il presidente TOFANI, sulla base di quanto emerso nel dibattito, ritiene opportuno audire quanto prima i rappresentanti del Registro nazionale mesoteliomi dell'INAIL, con particolare riguardo al gruppo di lavoro richiamato, per riferire sulle questioni oggetto dell'inchiesta.

Ringrazia quindi il dottor Pasetto per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 25 luglio 2012

**Plenaria
174^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO*

Interviene il Presidente della Regione Lombardia, dottor Roberto Formigoni, accompagnato dal dottor Luca Giuseppe Merlino, dalla dottoressa Gaia Carretta e dal dottor Gino Brunello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del Presidente della Regione Lombardia, dottor Roberto Formigoni

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Roberto FORMIGONI riferisce diffusamente sull'organizzazione e sul funzionamento del Servizio sanitario lombardo, soffermandosi in particolare sulle tematiche inerenti all'accreditamento delle strutture sanitarie private, ai controlli in materia di appropriatezza e di qualità delle prestazioni sanitarie e alle modalità di finanziamento agli erogatori.

Esprime quindi il proprio avviso in ordine alle inchieste giudiziarie riguardanti l'ospedale San Raffaele e la Fondazione Maugeri, sottolineando come alla Regione non spettino interventi di controllo e verifica sullo stato patrimoniale e sui bilanci di fondazioni IRCCS di diritto privato.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO, SACCOMANNO, ASTORE, DE LILLO, POLI BORTONE, CALABRÒ e BIANCONI.

L'audito replica a una parte dei quesiti a lui rivolti.

Il PRESIDENTE invita l'audito a trasmettere una nota scritta integrativa, sulla cui base l'Ufficio di Presidenza valuterà l'opportunità di eventuali ulteriori approfondimenti. Quindi, ringraziato il Presidente della Regione Lombardia per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

